



Città di Pienza


Statuto Comunale
e
Stemma Araldico



Questa pubblicazione è stata realizzata
dal Comune di Pienza con il contributo di:



**CASEIFICIO
PIENZA SOLP**



LO STATUTO DEL COMUNE DI PIENZA

Aggiornato al 30 gennaio 2004

pagina 7

LO STEMMA ARALDICO

Ricerca storica
di Umberto Bindi

pagina 41

LE NORME TECNICHE

per l'utilizzo dello stemma
a cura di Umberto Bindi

pagina 59



PRESENTAZIONE

Marco Del Ciondolo - Sindaco del Comune di Pienza

Ad oltre dieci anni dalla prima stesura e pubblicazione dello Statuto Comunale, reintrodotta negli ordinamenti degli Enti Locali dalla Legge 142/90, il Comune di Pienza da alle stampe il testo aggiornato del proprio atto fondamentale, inviandolo a tutte le famiglie.

Storicamente si fa coincidere l'adozione di Statuti da parte delle Comunità con il raggiungimento da parte loro di un alto grado di civiltà e di condivisione di valori fondamentali. Questa è sempre stata una regola basilare anche per il nostro Comune che, pur nella sua struttura complessa e variegata, ha sempre dimostrato di tenere in primo piano i valori di democrazia e di rispetto delle norme accettate da tutti.

Per questo lo Statuto contiene e delinea i principi, gli organi, i ruoli e gli istituti di democrazia diretta che costituiscono la complessa macchina comunale, segnando un percorso che gli amministratori e i cittadini hanno deciso di convenire ed a cui devono attenersi.

La pubblicazione del testo dello Statuto è preceduta da una introduzione del Difensore Civico, figura di garanzia per i cittadini, delineata anch'essa negli articoli delle norme statutarie.

Il volume contiene poi una ricerca storica sullo stemma araldico che ne riscontra la presenza nei documenti e nelle rappresentazioni del passato; numerose sono state, nel corso dei secoli, le versioni utilizzate dall'Amministrazione Pientina, con varianti che talvolta differivano notevolmente tra loro. Allo studio è seguita pertanto la definizione ufficiale, con il riconoscimento di legge da parte dell'Ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con l'introduzione nello Statuto della descrizione di stemma e gonfalone. Il nuovo disegno adottato prende spunto dalla raffigurazione che compare nell'affresco quattrocentesco presente nella Sala del Consiglio.

Nella terza parte della pubblicazione le norme tecniche per l'utilizzo dello stemma costituiscono il manuale di riferimento per chi, all'interno e all'esterno dell'Amministrazione, si troverà a impiegarle, creando i presupposti per un uso conforme nel tempo.

Siamo certi che ogni cittadino potrà trovare nella presente pubblicazione spunti interessanti e informazioni utili, consapevoli che le norme e i regolamenti potranno essere ancora perfezionati per adeguarsi alle esigenze ed alle necessità che mutano nel tempo.



LO STATUTO COMUNALE

Con le modifiche approvate dal Consiglio Comunale il 30 gennaio 2004

INTRODUZIONE

Avvocato Elena Pesenti - Difensore Civico

Ho accettato con piacere l'invito dell'Amministrazione comunale di Pienza a scrivere brevi note introduttive per la pubblicazione dello Statuto comunale, in quanto il tema statutario ha sempre avuto di per sé una grande suggestione poiché richiama il processo di autodeterminazione dei corpi sociali; per gli Statuti comunali la suggestione è anche di carattere storico, evocando essa il diritto delle antiche municipalità.

È opinione diffusa che l'attribuzione della potestà statutaria agli Enti locali abbia costituito la principale novità e il cuore della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, già dalla prima Legge n°142/1990. Gli spazi di autorità normativa per i Comuni garantiti dal nuovo assetto costituzionale possono offrire nuova opportunità di sviluppo e di crescita istituzionale per gli Enti medesimi. Il nuovo disposto della Costituzione ha stabilito un impianto istituzionale orizzontale, e non più verticale, fra tutti i soggetti pubblici della Repubblica: Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane costituiscono la Repubblica. Mediante l'equiparazione formale dello Stato con gli Enti locali si è ottenuta una maggiore valorizzazione di questi ultimi.

“Il Comune di Pienza rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; con queste significative parole inizia lo Statuto comunale, che stabilisce poi i principi organizzativi e il funzionamento dell'Ente, gli strumenti di controllo, nonché le garanzie e le forme di partecipazione dei cittadini, traducendo insomma in autonomia la sovranità popolare.

Un effettivo esercizio di tutti gli ambiti di autonomia e di potere normativo consente al Comune di Pienza di modellare nella maniera più fedele possibile il proprio ordinamento e la normativa di riferimento di ampi settori di amministrazione di competenza alle proprie possibilità di sviluppo, alle potenzialità di crescita e alla situazione socio-economica del proprio territorio. Con l'attribuzione della potestà statutaria, si è offerta all'Ente locale l'occasione per ritrovare un proprio ruolo nell'organizzazione pubblica, assurgendo al rango di ordinamento autonomo, munito cioè di una effettiva autonomia politica, amministrativa e istituzionale.

Lo Statuto del Comune di Pienza - di recente modificato e rinnovato - rappresenta l'atto fondamentale dell'Ente, espressione di un vero e proprio potere costituente, in quanto atto che ne disciplina stabilmente l'organizzazione; esso è l'estrinsecazione massima dell'autonomia, uno strumento calibrato alle peculiarità della realtà sociale che è chiamato a esprimere, all'entità della popolazione, alla dimensione del territorio, alle condizioni ambientali e storiche. In buona sostanza, lo Statuto voluto da questa Amministrazione è la manifestazione immediata di soluzioni differenziate in relazione agli interessi localmente presenti a garanzia del pluralismo che, in definitiva, è espressione di un modo di essere dell'ordinamento giuridico stesso.

STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Autonomia)

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato.

Il Comune di Pienza rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e la qualità della vita in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati.

Il Comune riconosce la persona umana quale fondamento della comunità. Nell'esercizio delle proprie funzioni esso promuove tutte le azioni per assicurare pari dignità, pari diritti, pari opportunità ai cittadini. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

Art. 2

(Potestà normativa)

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto, che è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dei principi fissati dalla legge.

Art. 3

(Funzioni)

In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune è titolare di tutte le funzioni proprie e di quelle ad esso conferite o delegate dallo Stato o dalla Regione; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

L'esercizio delle funzioni proprie è organizzato secondo i principi del presente Statuto.

Il Comune, per l'esercizio delle funzioni che necessitano di ambiti territoriali più ampi del proprio territorio, attua forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti Pubblici, avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dal legislatore.

Art. 4

(Autonomia finanziaria)

Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l'entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.

Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o dall'attivazione di un servizio conseguano una particolare utilità. I contributi dovranno essere stabiliti prima della realizzazione degli interventi.

Art. 4 bis

(Controllo di gestione)

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi per consentire il controllo finanziario, contabile e di gestione.

I responsabili dei servizi del Comune verificano l'andamento e la rispondenza agli obiettivi programmati della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio di propria competenza.

Art. 5

(Territorio, sede, stemma e gonfalone)

Il territorio del Comune di Pienza in cui è insediata la comunità ha una estensione di kmq. 122,300, e confina con i seguenti comuni: Trequanda, Montepulciano, S. Giovanni D'Asso, Torrita di Siena, Chianciano Terme, Sarteano, Radicofani, Castiglione D'Orcia, San Quirico D'Orcia e comprende l'unica frazione di Monticchiello.

La sede comunale è ubicata nel palazzo civico in Pienza. Il Consiglio Comunale può comunque riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone corrispondenti alle seguenti descrizioni: scudo sannitico in campo rosso, leone rampante coronato in oro, fronda di verde, mezzaluna in oro, corona di città.

Nel gonfalone, costituito da un drappo rosso, sarà raffigurato lo stemma comunale racchiuso tra due fronde (alloro di verde con bacche d'oro e fronda di quercia di verde con ghiande in oro, legate con un nastro tricolore), il tutto sormontato dalla scritta "COMUNE DI PIENZA" convessa verso l'alto in argento⁽¹⁾.

L'uso e la riproduzione sono consentiti sulla base dell'apposito regolamento approvato dalla Giunta comunale.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Sezione I

ORGANI RAPPRESENTATIVI

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

(Definizione)

Il Consiglio Comunale è il massimo organo collegiale dell'ente locale, espresso dagli elettori residenti nel territorio del Comune.

Art. 7

(Competenza)

Il Consiglio Comunale esprime il potere di autodeterminazione della comunità locale attraverso le attribuzioni riservategli dal presente Statuto, in conformità ai principi costituzionali e alla legge quadro sulle autonomie locali.

Art. 8

(Attribuzioni di indirizzo politico)

Il Consiglio Comunale:

- determina la complessiva politica amministrativa dell'ente locale;
- recepisce ed elabora le istanze provenienti dai cittadini singoli o associati e dagli organismi di partecipazione;
- approva i documenti programmatici, determina la cessazione della carica di Sindaco e della Giunta mediante mozione di sfiducia;
- indirizza, tramite mozioni e direttive generali, l'attività della Giunta e degli altri organi del Comune, fissando gli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale;
- può esprimere le valutazioni della comunità locale sopra argomenti di carattere generale di grande interesse.

1) Con lettera del 15.3.2004 l'Ufficio Onorificenze e Araldica ha chiarito che Pienza deve utilizzare la dizione di "Città" con scritta in oro nel gonfalone. In tal senso sarà modificato anche il presente articolo dello Statuto.

Art. 9

(Attribuzioni normative)

Spetta al Consiglio Comunale l'approvazione degli statuti, dei regolamenti ed in genere di tutti gli atti normativi necessari per l'organizzazione dell'ente, per la cura, tutela e sviluppo della comunità locale.

Art. 10

(Attribuzioni di controllo)

Il Consiglio Comunale:

- esercita il controllo sull'attività amministrativa della Giunta, del Sindaco e dell'apparato tecnico-burocratico;
- esamina i rilievi e le osservazioni degli organismi di partecipazione, del difensore civico e del revisore dei conti;
- esercita il controllo sulle aziende speciali, sulle istituzioni, sugli enti concessionari di pubblici servizi, sui consorzi e su tutte le altre forme associative;
- può richiedere in qualsiasi tempo relazioni e rapporti sull'attività svolta da ogni organo dell'ente, concessionari di pubblici servizi, amministratori di istituzioni, aziende speciali e consortili, rappresentanti in società a partecipazione pubblica locale;
- controlla la presenza dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di propri componenti, ne pronuncia la decadenza e prende atto delle dimissioni presentate;
- provvede alla revoca e sostituzione, nei casi stabiliti dallo Statuto, del difensore civico e del revisore dei conti.

Art. 11

(Attribuzioni amministrative)

Il Consiglio Comunale compie gli atti amministrativi riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge quadro sulle autonomie locali e ratifica le variazioni di bilanci, eventualmente adottate dalla Giunta in via d'urgenza.

Art. 12

(Organizzazione interna)

Il Consiglio Comunale può disporre, tramite apposito regolamento, tutte le misure necessarie alla propria organizzazione e funzionamento interno.

Per meglio esercitare le attribuzioni di cui ai precedenti articoli, il Consiglio Comunale può costituire al proprio interno commissioni consiliari temporanee o permanenti, con criteri che rispecchino la composizione dell'intero organo.

Le commissioni formate ai sensi del precedente comma, in particolare, possono:

- a) redigere e sottoporre al Consiglio proposte regolamentari, direttive e mozioni di indirizzo per il Sindaco e la Giunta;
- b) esercitare le competenze consultive ad esse demandate dal Consiglio;
- c) compiere indagini ed inchieste, assumere informazioni dagli uffici, dalle aziende speciali, istituzioni, consorzi e associazioni di enti;
- d) convocare assemblee, esaminare istanze e petizioni dei cittadini e degli organismi di partecipazione.

Le commissioni, qualora lo ritengano opportuno, potranno avvalersi del parere di esperti esterni.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche tranne i casi previsti dal regolamento.

Tutti i consiglieri devono aderire ad un gruppo consiliare, in mancanza di adesioni particolari i consiglieri confluiscono in un gruppo misto secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

Ogni gruppo deve indicare un capo gruppo, in mancanza di indicazioni il capo gruppo è designato dal Sindaco nella persona del consigliere più anziano.

È consigliere anziano colui che, tra gli eletti, è il più anziano di età.

Art. 12 bis

(Presidenza delle Commissioni Consiliari)

La presidenza delle Commissioni Consiliari viene determinata in base ad una votazione che si svolge tra i componenti della stessa Commissione. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ferma restando la modalità di individuazione sopra descritta, spetta ad un componente della minoranza che fa parte della Commissione stessa.

Art. 13

(Convocazione del Consiglio Comunale)

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio ogni qual volta ne facciano richiesta scritta la Giunta, i singoli capi-gruppo eventualmente designati, un quinto dei consiglieri, cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il Sindaco, ricevuta la richiesta e controllata la regolarità e la legittimazione dei richiedenti, deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro venti giorni.

La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno in modo da individuarne chiaramente l'oggetto.

I testi delle proposte da mettere in discussione devono essere presentati al Sindaco contestualmente alla richiesta. Della convocazione e data comunicazione ai consiglieri e pubblica informazione alla cittadinanza nei modi e termini stabiliti dal regolamento e comunque in tempo utile per avere accurata cognizione degli argomenti da trattare. Dal momento della convocazione gli uffici devono porre a disposizione del Consiglio tutti gli atti immediatamente relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14

(Prima riunione del Consiglio. Indirizzi generali di governo)

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Consiglio Comunale riceve dal Sindaco comunicazione scritta della nomina dei componenti della Giunta con l'indicazione del viceSindaco. Sempre nel corso della prima seduta, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e, dopo la eventuale discussione, le sottopone a votazione: Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale. Dopo l'eventuale discussione, il Sindaco pone in votazione il documento programmatico.

Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsti dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 77/95. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 15

(Sedute del Consiglio Comunale)

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, tranne che nei casi stabiliti dal regolamento qualora sia necessario tutelare la riservatezza di cittadini singoli o associati. La valutazione di tali circostanze e rimessa all'apprezzamento discrezionale del Consiglio che stabilisce gli argomenti o gli aspetti di essi da trattare in seduta segreta. Le sedute del Consiglio sono tenute ordinariamente nella sede comunale, tuttavia, coloro che hanno richiesto la convocazione possono

indicare un altro luogo pubblico idoneo sito nel territorio comunale ove svolgere l'adunanza. Il Sindaco provvede in conformità salvo che vi ostino gravi ragioni.

Art. 16

(Presidenza)

La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento temporaneo, al vice Sindaco nominato contestualmente ai componenti della Giunta.

La presidenza dirige la discussione dell'ordine del giorno, garantisce la corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti, indice le votazioni e proclama i risultati, può sospendere la seduta o aggiornarla a nuova data ed adottare ogni altro provvedimento idoneo a mantenere la regolarità dei lavori.

Qualora sussistano contestazioni circa i poteri della presidenza, queste vengono risolte dal voto dell'assemblea.

Art. 17

(Discussione)

Tutti i consiglieri possono partecipare alla discussione nei modi e limiti stabiliti dal regolamento. Quando sono in discussione proposte, mozioni o petizioni avanzate da cittadini, rappresentanti dei proponenti possono illustrare al Consiglio le loro argomentazioni nei modi e limiti stabiliti dal regolamento.

I cittadini possono altresì prendere la parola nelle sedute del Consiglio Comunale ogni qual volta il Consiglio lo deliberi all'unanimità su richiesta del Sindaco o di tre consiglieri.

Non possono essere posti in discussione argomenti non inseriti nell'ordine del giorno. Tuttavia, in caso di urgenza, il Consiglio, all'unanimità, può porre in discussione argomenti non inseriti nell'ordine del giorno quando siano stati acquisiti i necessari pareri tecnici e di legittimità.

Art. 17 bis

(Decadenza del consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute)

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

I Consiglieri comunali che non intervengono a n. 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione di Consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine individuato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

Art. 18

(Poteri dei consiglieri)

Ogni consigliere può esercitare i poteri di iniziativa e di controllo previsti dalla legge mediante proposte da inserire nell'ordine del giorno, presentazione di emendamenti alle proposte in discussione, interpellanze ed interrogazioni scritte od orali al Sindaco e alla Giunta, con le modalità stabilite dal regolamento.

I consiglieri possono acquisire informazioni, accedere agli atti e documenti ed estrarne copia nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 19

(Votazioni)

Ogni argomento posto all'ordine del giorno della seduta, salvo semplici comunicazioni dei consiglieri o del presidente,

deve essere posto in votazione. Non si procede alla votazione sulle risposte del Sindaco alle interrogazioni od interpellanze presentate dai consiglieri o dai cittadini.

Le votazioni sono effettuate con scrutinio palese secondo i sistemi previsti dal regolamento e con diritto alla controprova. Il documento programmatico e le mozioni di sfiducia sono votate per appello nominale ed approvate con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Sono considerate approvate le deliberazioni che trovino il consenso della maggioranza assoluta dei votanti, tranne i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge o dallo Statuto. Tra i votanti non sono compresi gli astenuti e coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Le deliberazioni di nomina di persone sono effettuate con scrutinio segreto e adottate a maggioranza relativa; non sono computate le schede bianche o illeggibili. Nel caso in cui le nomine riguardino solo consiglieri comunali, il Consiglio all'unanimità può richiedere lo scrutinio palese.

Qualora sia prevista, per norma di legge o di regolamento, la nomina di rappresentanti di minoranza si può procedere con separate votazioni di maggioranza e di minoranza. Le deliberazioni di nomina sono adottate a maggioranza relativa dei rispettivi votanti; a tal fine si intendono far parte della minoranza quei consiglieri che non abbiano votato a favore del documento programmatico, o, se assenti alla prima seduta del Consiglio Comunale, non abbiano successivamente aderito o si siano comunque dissociati.

Art. 20

(Funzioni del Segretario)

Alla seduta assiste il Segretario Comunale. Il Segretario redige in forma riassuntiva il verbale della seduta ed è responsabile della esatta e fedele riproduzione delle delibere. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il verbale può essere redatto da un altro funzionario o da un consigliere nominato dal presidente. Il presidente può autorizzare ulteriori forme di documentazione dei lavori delle sedute.

Art. 21

(Pubblico dibattito)

Il Sindaco, su proposta della Giunta o di tre consiglieri può disporre che la deliberazione sopra determinati argomenti sia preceduta da pubblico dibattito con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22

(Giunta comunale)

La Giunta Comunale è l'organo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

Art. 23

(Composizione)

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori pari a quattro. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il Sindaco può nominare componenti della Giunta anche cittadini che non fanno parte del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla revoca.

Art. 24
(Competenza)

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili degli uffici e dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 25
(Organizzazione interna)

Ogni assessore ha diritto di iniziativa e di proposta nei confronti della Giunta. Il Sindaco convoca senza formalità le sedute di propria iniziativa o su richiesta di un assessore. Il Sindaco presiede le sedute salvo i casi di assenza o impedimento, nel qual caso la Giunta è presieduta dal vice Sindaco. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

La Giunta discute ed approva con scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei votanti le proposte avanzate su iniziativa del Sindaco o degli assessori oppure iscritte d'ufficio dal Segretario a norma del presente Statuto. Tra i votanti non si computano gli astenuti e coloro che si allontanano prima della votazione. La Giunta non può procedere all'approvazione di proposte sulle quali non siano stati acquisiti i necessari pareri richiesti dalla legge quadro sulle autonomie locali e dai regolamenti comunali.

Le sedute della Giunta comunale sono pubbliche nei casi previsti dal regolamento; la Giunta può però decidere che la discussione di altre delibere avvenga in seduta pubblica nelle forme stabilite dal regolamento; può altresì disporre l'audizione di commissioni, dipendenti, amministratori di aziende speciali e istituzioni, di enti concessionari di pubblici servizi, di consorzi ed altre forme associative, di cittadini e di organismi di partecipazione che ne facciano richiesta.

Il Segretario assiste alle sedute e cura la verbalizzazione in forma riassuntiva; in caso di assenza o di impedimento le funzioni di Segretario sono svolte da un assessore.

Capo III
IL SINDACO

Art. 26
(Il Sindaco)

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge e può, in tale veste adottare provvedimenti contingibili ed urgenti. Il Sindaco esercita inoltre tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, fermo restando il potere di delegare, con proprio provvedimento, lo svolgimento temporaneo delle proprie funzioni ad assessori.

Art. 27

(Elezione, durata in carica)

Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge, che ne disciplina inoltre durata in carica, eleggibilità, incompatibilità ed attribuzioni. Assume le funzioni dopo la proclamazione degli eletti, secondo le modalità previste dalla legge e resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.

Art. 28

(Cessazione dalla carica)

Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Nei casi previsti dal comma precedente la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Fino a tale termine le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata: a) dallo scioglimento del Consiglio Comunale; b) dall'approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 29

(Vice Sindaco)

La carica di vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge. Il vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice Sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte da un Assessore individuato dal Sindaco.

Art. 30

(Attribuzioni nei servizi statali)

Il Sindaco esercita tutte le funzioni nei servizi di competenza statale attribuitegli dalla legge quadro sulle autonomie locali ed emana, sentita, se possibile, la Giunta provvedimenti contingibili ed urgenti anche in materia di circolazione stradale.

Art. 31

(Potere di delega)

Il Sindaco, salvo il potere di sostituzione in caso di sua assenza o impedimento temporaneo attribuito al vice Sindaco, può delegare ad assessori o consiglieri il compimento di singoli atti in materie determinate.

Sezione II

ORGANI BUROCRATICI

Capo I

IL SEGRETARIO

Art. 32

(Nomina e competenze)

Il Segretario Comunale, funzionario pubblico dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 della legge 127/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge. Oltre all'attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi collegiali del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, il Segretario Comunale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:

- nel rispetto dell'autonomia gestionale attribuita ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, sovrintende e coordina l'intera struttura organizzativa del Comune, esercitando inoltre la vigilanza sul conseguimento degli obiettivi e sul rispetto degli indirizzi dell'organo di governo, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 bis della legge 142/90, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale;
- risolve i conflitti di competenza tra i Responsabili dei Servizi;
- convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili dei Servizi qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
- emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
- verifica l'efficienza del livello organizzativo dei servizi ed adotta i provvedimenti necessari ad eliminare situazioni di inefficacia;
- formula proposte organizzative e gestionali alla Giunta ed ai Responsabili dei Servizi, delle quali si terra conto in sede di valutazione dei risultati conseguiti;
- presiede le Commissioni di gara e di concorso, ed è responsabile delle rispettive procedure;
- irroga le sanzioni disciplinari, di propria iniziativa o dietro proposta dei Responsabili dei Servizi, quando la sanzione da applicare sia superiore al rimprovero verbale o alla censura, altrimenti provvede il Responsabile del servizio cui il dipendente interessato è assegnato;
- stipula i contratti individuali di lavoro dei dipendenti comunali;
- adotta i provvedimenti di mobilità interna, esterna e comando, su indirizzo della Giunta;
- ha il potere di avocazione degli atti dei Responsabili dei Servizi, previo atto motivato per ragioni di necessita, opportunità o urgenza;
- provvede alla pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni e certifica la loro esecutività;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale. In tal caso il compenso aggiuntivo sarà corrisposto secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 33

(Attribuzioni di gestione)

Il Segretario Comunale ha competenza a ricevere le designazioni dei capi gruppo consiliari, le richieste di sottoporre atti al controllo, le petizioni, istanze, proposte, interrogazioni ed in genere tutti gli atti da inoltrare al Consiglio o alla Giunta.

Art. 34

(Vice Segretario)

Il Segretario è coadiuvato nei suoi compiti da un vice Segretario assegnato all'ente secondo le disposizioni di legge in materia, sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento.

Art. 35

(Delega di funzioni)

Il Segretario comunale, ove lo ritenga opportuno, può delegare ai funzionari direttivi presenti nell'Ente le attribuzioni di cui al 2° comma dell'articolo 32.

Art. 36

(Forma e modalità della delega)

La delega di attribuzioni di competenza del Segretario comunale di cui all'articolo precedente viene conferita di volta in volta con provvedimento scritto ai funzionari di qualifica non inferiore alla VII.

Sezione III
ORGANI DI CONSULENZA E CONTROLLO

Capo I
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 37
(Il Difensore Civico)

Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa oppure su richiesta di un qualunque cittadino che abbia in corso pratiche amministrative o ritenga di essere rimasto vittima di mancanze disciplinari da parte del personale dipendente del Comune stesso.

Art. 38
(Requisiti del Difensore Civico)

Il Difensore Civico è scelto tra persone esperte in materie giuridiche, di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedono i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.

Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali.

Art. 39
(Elezione)

Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

Potranno partecipare alla selezione i candidati in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo. A tal fine il Comune dispone pubblicazione di apposito bando per una durata non inferiore a quindici giorni con il quale viene resa nota la possibilità di presentare da parte degli interessati domanda di partecipazione alla selezione per la nomina a Difensore Civico.

Art. 40
(Durata dell'incarico)

Il Difensore Civico ha un incarico a tempo determinato che non può eccedere la durata del mandato amministrativo del Consiglio che lo elegge. Può essere rieletto una sola volta e può essere revocato dalla carica con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi.

Art. 41
(Costituzione in forma associata dell'Ufficio del Difensore Civico)

L'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico può avvenire anche in forma associata con altri Enti Locali ed in tal caso i rapporti intercorrenti tra gli enti saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 42
(Norma di rinvio)

I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del Difensore Civico, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, possono ulteriormente essere disciplinati da un apposito regolamento o dalla Convenzione per la gestione in forma associata con altri Enti Locali.

Art. 43

(Prerogative e funzioni)

Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia, e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune. Allo stesso compete la tutela contro ogni atto o comportamento lesivo, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale e delle altre pubbliche amministrazioni.

Egli segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 44

(Atti esclusi dalla competenza del Difensore Civico)

Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

- a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
- b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

Capo II

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 45

(Nomina e requisiti)

Il revisore dei conti é nominato dal Consiglio Comunale tra i cittadini iscritti negli albi previsti dalla legge sulle autonomie locali ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) eleggibilità alla carica di consigliere;
- b) assenza di condanne per reati fiscali o contro la pubblica amministrazione;
- c) provata e specifica preparazione in materia di ordinamento contabile e gestionale degli enti locali.

Art. 46

(Convenzione)

Il revisore dei conti deve sottoscrivere, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento, apposita convenzione tipo in cui dovrà essere determinato:

- a) il compenso per l'incarico;
- b) contenuto, modalità e tempi di svolgimento dell'incarico secondo i principi del presente Statuto.

Art. 47

(Doveri e facoltà del revisore dei conti)

Oltre le relazioni e gli atti previsti dalla legge sulle autonomie locali, il revisore dei conti deve rendere pareri e rispondere a quesiti a lui sottoposti dagli organi rappresentativi e burocratici dell'ente in materia di contabilità, finanza ed organizzazione gestionale interna.

Collabora, con le modalità stabilite dal regolamento e dalla convenzione, con il Segretario ed i responsabili dei servizi ai controlli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, riassume i risultati degli stessi in relazioni scritte al Consiglio ed alla Giunta.

Oltre le facoltà attribuitegli dalla legge sulle autonomie locali, il revisore dei conti può proporre agli organi competenti modifiche regolamentari nonché mutamenti dell'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi.

Art. 48

(Revoca)

Il revisore dei conti può essere revocato dal Consiglio Comunale prima della scadenza di legge solo per sopraggiunta incompatibilità o per gravi mancanze o inadempienze inerenti lo svolgimento dell'incarico.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Capo I

PRINCIPI E STRUTTURE

Art. 49

(Ordinamento della struttura)

Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità.

L'azione amministrativa è uniformata al principio della separazione tra attività di indirizzo e controllo, da un lato, ed attività di gestione, dall'altro, attuando la separazione delle funzioni di indirizzo e controllo in capo agli organi politici e delle funzioni gestionali in capo alla struttura amministrativa.

Art. 50

(Organizzazione della Struttura)

La struttura amministrativa del Comune ed il suo funzionamento vengono organizzati e determinati in base ad un Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, emanato nel rispetto della legge e del presente Statuto.

Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi disciplina altresì le attribuzioni ed i compiti del Segretario Comunale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, che sono tenuti ad assicurare la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Al Segretario Comunale e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono demandati il potere di rappresentanza dell'Ente e l'adozione di atti a rilevanza esterna, nel rispetto delle attribuzioni proprie del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco.

Il Regolamento sopra indicato disciplinerà altresì la eventuale figura del Direttore Generale, stabilendo inoltre le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità gestionale, prevedendo la possibilità di conferire tali incarichi a tempo determinato.

Art. 51

(Svolgimento dell'attività gestionale)

L'attività gestionale del Comune si uniforma ai principi, alle attribuzioni ed ai limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto e viene svolta dai soggetti preposti nel rispetto degli indirizzi di governo formulati dalla Giunta e dei Regolamenti Comunali vigenti. I Responsabili degli uffici e dei Servizi sono nominati con provvedimento del Sindaco che tiene conto della professionalità dei dipendenti e delle rispettive categorie di appartenenza degli stessi.

Le competenze gestionali sopra dette potranno essere attribuite altresì al Segretario Comunale, in aggiunta ai compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

Art. 52

(Responsabili dei servizi e dei procedimenti)

Nei limiti di organico previsti dal regolamento, i posti di “responsabili dei servizi” per le qualifiche apicali o di alta specializzazione possono essere ricoperti con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o in caso di particolari necessità organizzative anche di diritto privato. Gli incarichi sono assegnati dal Sindaco con proprio provvedimento, sentita la Giunta.

Qualora il Sindaco lo ritenga opportuno può conferire incarichi di direzione di aree funzionali a tempo determinato, sentiti i responsabili dei servizi eventualmente interessati.

Sono in ogni caso possibili collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale attraverso convenzioni a termine determinate dalla Giunta.

Art. 53

(Conflitti di competenza)

I conflitti di competenza tra le unità organizzative sono risolti dal Segretario con provvedimento interno. I conflitti di competenza tra organi burocratici e organi rappresentativi sono risolti con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 54

(Ripartizioni interne di atti, operazione e procedimenti)

Il regolamento, con norme di chiara e semplice applicazione, suddivide in categorie gli atti od operazioni demandati dalla legge o dallo Statuto alla competenza degli uffici comunali e ne individua l'unità organizzativa responsabile dei relativi procedimenti.

All'interno di ogni unità organizzativa i singoli procedimenti sono ripartiti tra gli addetti di comune accordo, o dal responsabile del servizio, ove esista, oppure dal Segretario con provvedimento interno.

I destinatari degli atti o i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento interessato.

Non è ammessa delega della responsabilità di un singolo procedimento, salvi i casi di assoluta necessità e previa comunicazione al destinatario del provvedimento finale.

Art. 55

(Compiti dei responsabili dei procedimenti)

Il responsabile del procedimento valuta ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale; provvede alla completa istruttoria con la collaborazione del personale necessario e avvalendosi di tutte le informazioni che gli uffici possono acquisire;

può disporre ispezioni ed accertamenti tecnici, ordinare l'esibizione di atti, documenti, chiedere il rilascio di dichiarazioni; adotta, se competente, il provvedimento finale ovvero trasmette senza ritardo gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 56

(Accordi sindacali)

L'Amministrazione Comunale gestisce i rapporti di lavoro alle proprie dipendenze nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, avendo come base di riferimento i Contratti Collettivi Nazionali vigenti.

Art. 57

(Regolamento di contabilità)

Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi dello Statuto e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato con legge dello Stato.

Nel regolamento di contabilità devono essere previsti metodi di analisi e valutazione e scritture contabili che consentano, oltre al controllo dell'equilibrio finanziario, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, i risultati raggiunti rispetto a quelli progettati.

Art. 58

(Controlli di gestione)

Il regolamento di contabilità deve stabilire forme e modalità di controllo e di verifica interna della gestione amministrativa almeno ogni tre mesi. A tale incombenza provvede il Segretario di concerto con le unità organizzative e, ove esistano, con i responsabili dei servizi, sentito all'occorrenza il parere del revisore dei conti.

Capo II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 59

(Definizione dei servizi pubblici locali)

Sono considerati servizi pubblici locali tutte le attività che il Comune svolge dirette alla produzione di beni o di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

Art. 60

(Forme di gestione)

Il Comune approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire.

L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico finanziario che contenga idonea motivazione circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale.

Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di comuni, consorzio e accordo di programma e le altre comunque possibili.

In sede di prima applicazione il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.

Il personale dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori, salvo che ciò risulti impossibile per motivi funzionali o economici, nel qual caso è mantenuto in servizio presso l'ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della pianta organica.

Su tali materie, nonché sull'approvazione degli statuti e dei regolamenti delle aziende speciali ed istituzioni deve essere consultata la popolazione e gli organismi di partecipazione.

Art. 61

(Obblighi degli enti gestori)

Nel caso i servizi pubblici locali siano gestiti in forma non diretta dal Comune gli enti gestori sono obbligati alla trasmissione al Consiglio degli atti fondamentali, a garantire forme di controllo della gestione da parte del Consiglio, della Giunta e degli organismi di partecipazione, forme di consultazione e verifica della gestione, possibilità di formulazioni di mozioni di indirizzo, direttive, interpellanze ed interrogazioni con obbligo del loro tempestivo esame e di risposta, trasparenza delle attività e dei procedimenti, diritti di accesso agli atti e alla partecipazione da parte dei cittadini singoli e associati, secondo le norme dello Statuto.

La scelta dei concessionari, salve disposizioni di legge speciale, è operata previo confronto comparativo tra gli interessa-

ti, i quali, all'uopo invitati, presentano un progetto tecnico finanziario della gestione del servizio. Il concessionario rassegna annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'andamento del servizio.

Art. 62

(Aziende speciali ed istituzioni)

Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il Comune può costituire aziende speciali ed istituzioni demandando la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale, le modalità di indirizzo e di approvazione degli atti fondamentali da parte del Consiglio Comunale.

Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento o dallo Statuto dell'azienda.

Possono essere nominati amministratori i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che abbiano capacità tecnica e amministrativa nel settore di attività dell'azienda o dell'istituzione.

I servizi pubblici locali possono essere gestiti anche mediante azienda speciale consortile con il rispetto delle norme del presente capo, in quanto applicabili, e quelle del titolo quinto dello Statuto.

Art. 63

(Personale a contratto)

Salva l'applicazione del penultimo comma dell'articolo sessanta, le aziende speciali e le istituzioni possono avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

Art. 64

(Incompatibilità)

I consiglieri comunali non possono essere contemporaneamente amministratori di aziende o istituzioni.

Art. 64/bis

(Partecipazione in società di capitali)

Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare la partecipazione del Comune in società di diritto privato a prevalente capitale pubblico, anche per la gestione di servizi pubblici di interesse sovracomunale. Gli atti costitutivi e statutari devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) determinazione dell'attività societarie in relazione con gli interessi pubblici tutelati dal Comune;
- b) la sede della società sia collocata nell'ambito territoriale degli enti locali che partecipano alla società;
- c) le nomine degli amministratori e dei sindaci designati dagli azionisti di parte pubblica siano operabili direttamente da parte del Comune, anche congiuntamente con altri enti locali legati da patto di sindacato e le stesse siano revocabili a norma dell'articolo 2458 del codice civile;
- d) i trasferimenti azionari tra privati siano sottoposti ad apposita clausola di gradimento ed al diritto di prelazione da parte dei consigli comunali degli enti;
- e) la durata della società non ecceda gli anni venti
- f) diritti di accesso e partecipazione da parte dei cittadini in analogia con quanto previsto in materia dagli statuti degli enti, in quanto applicabili.

Art. 65

(Nomina, revoca e controllo degli amministratori)

Gli amministratori delle aziende speciali e consortili e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sentiti la Giunta, i capogruppo ed i rappresentanti degli organismi di partecipazione. Le nomine sono effettuate sulla base degli indirizzi e dei requisiti di professionalità richiesti dal Consiglio Comunale, dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento. Il Sindaco da comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organismi di partecipazione dell'avvenuta nomina e ne dispone la pubbli-

cazione all'albo pretorio. Insieme al nominativo è pubblicato e comunicato anche il curriculum vitae degli amministratori che evidenzia i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti.

Alla sostituzione degli amministratori dimissionari, revocati o altrimenti cessati dalla carica provvede il Sindaco con le modalità stabilite dai comma precedenti.

Gli amministratori di aziende speciali e consorzi, consorzi, società od altri enti nominati dal Sindaco, sono tenuti a fornire periodicamente e comunque una volta l'anno, un rapporto al Consiglio Comunale sull'attività svolta e sulla situazione gestionale dell'azienda o dell'ente. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono richiedere la loro presenza per assumere informazioni e comunicare direttive scritte od orali.

I consiglieri comunali ed i rappresentanti degli organismi di partecipazione possono richiedere al Sindaco la revoca degli amministratori per violazione di leggi o regolamenti, mancata osservanza di programmi e direttive.

Art. 66

(Sfiducia costruttiva)

Il Consiglio di amministrazione cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri e deve contenere la proposta di un nuovo presidente e di un nuovo Consiglio di amministrazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 67

(Direttore gestionale)

Il direttore gestionale è nominato dal Sindaco su proposta del Consiglio di amministrazione e con la medesima procedura stabilita per la nomina degli amministratori.

Art. 68

(Obbligo di trasparenza)

Le aziende e le istituzioni sono tenute all'obbligo della trasparenza amministrativa ed a garantire la massima accessibilità alle informazioni da parte dei cittadini singoli o associati.

Art. 69

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente capo il funzionamento e l'ordinamento delle aziende speciali ed istituzioni è stabilito da apposito regolamento.

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ATTI E SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 70

(Obbligo di motivazione)

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato tranne gli atti normativi o quelli generali e di programmazione. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria espletata, hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto, lo stesso deve essere indicato e reso disponibile.

Art. 71

(Divieto di aggravare il procedimento)

Il Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 72

(Obbligo di emissione del provvedimento finale)

Ogni procedimento iniziato d'ufficio o su istanza di parte deve essere concluso con un provvedimento espresso.

Art. 73

(Pareri)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Il parere sfavorevole deve indicare, per quanto possibile, soluzioni alternative che permettano il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'atto sottoposto al parere.

Art. 74

(Visto di regolarità contabile)

I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 75

(Concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni)

I criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere devono essere resi pubblici, nelle forme indicate dal regolamento.

Art. 76

(Operazioni di commissioni di gara, selezione e concorso)

Le operazioni delle commissioni di gara, selezione e concorso devono essere aperte al pubblico a pena di nullità degli atti da esse adottati. Delle loro riunioni deve essere data adeguata pubblicità. Le commissioni di cui al primo comma devono essere composte dal Segretario Comunale che le presiede e da almeno due tecnici qualificati in relazione all'oggetto della gara o del concorso.

Art. 77

(Nomina di cittadini in commissioni comunali, enti, aziende, istituzioni e consorzi)

La nomina di cittadini in commissioni comunali, enti pubblici, aziende da essi controllate o dipendenti, ed in genere in qualunque organo di soggetto pubblico può avvenire solo previa pubblicazione dell'elenco dei candidati designati.

Le designazioni possono essere effettuate dalla Giunta, dai singoli consiglieri, dagli organismi di partecipazione costituiti secondo le norme dello Statuto.

Art 78

(Conferimento di incarichi professionali e di consulenza)

Il Comune istituisce un elenco di professionisti singoli o associati per lo svolgimento di tutte le attività professionali e di consulenza di cui l'amministrazione intende avvalersi suddiviso per materie.

I nominativi sono inseriti nell'elenco su domanda degli stessi professionisti, previo invito dell'amministrazione all'ordine professionale interessato.

Nessun professionista può contemporaneamente svolgere più di due incarichi per conto del Comune. Per la scelta degli incarichi ai professionisti si adotta il sistema della rotazione salvo casi eccezionali specificatamente motivati. La disciplina dei limiti e requisiti per l'iscrizione nell'elenco e affidata ad apposito regolamento.

Art. 79

(Affidamento di lavori a trattativa privata e cottimo fiduciario)

Il Comune istituisce un apposito pubblico registro in cui sono iscritte su domanda le imprese, suddivise per settori, di fiducia dell'amministrazione. Si applicano gli ultimi tre commi dell'articolo precedente.

Art. 80

(Obblighi dei professionisti e delle imprese fiduciarie)

I contratti d'opera stipulati con i professionisti e con le imprese che realizzano opere e lavori a trattativa privata a norma dei precedenti articoli, devono contenere l'obbligo per i professionisti e le imprese stesse di comunicare all'amministrazione il tempo presumibile di realizzazione dell'opera o dell'incarico ricevuto. I contratti di cui al primo comma devono inoltre prevedere una <clausola di priorità> rispetto ad altre opere od incarichi assunti dalla ditta o dal professionista stesso. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente articolo comporta la cancellazione dagli elenchi e dai registri del Comune.

Art. 81

(Forme di pubblicazione)

Il regolamento deve disporre le misure necessarie ad assicurare la massima conoscibilità degli atti e dei provvedimenti, anche utilizzando bollettini o notiziari, ogni qualvolta lo Statuto o la legge ne richiedano la pubblicazione.

Art. 82

(Termini dei procedimenti)

Il Comune provvede a determinare per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui devono concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Se non risulta diversamente stabilito dal regolamento o, in casi eccezionali, dai responsabili dei procedimenti, questi ultimi devono concludersi entro 30 giorni dalla richiesta di parte o dall'inizio di ufficio. Trascorso il termine prefissato a norma del presente articolo senza che il provvedimento finale sia stato emesso, il responsabile del procedimento deve immediatamente attestare per iscritto le ragioni della mancata tempestiva emanazione del provvedimento finale; deve altresì documentare l'avvenuta formazione del silenzio assenso o comunicare all'interessato la formazione del silenzio rifiuto, con l'indicazione dei rimedi esperibili ed i relativi termini di decadenza. Trascorsi i termini di cui sopra i cittadini interessati possono rivolgersi al Sindaco e al difensore civico a norma degli articoli 41 e 102. In tutti i casi in cui la legge ricollega allo spirare di un termine uno specifico effetto, il responsabile del procedimento deve in tempo utile comunicare all'organo competente per l'emanazione del provvedimento, l'approssimarsi della scadenza.

Art. 83

(Accertamenti di ufficio)

Qualora il cittadino interessato dichiara che fatti, stati, o qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti o copia di essi, salvo i casi di assoluta impossibilità. Sono accertati d'ufficio anche i fatti, gli stati e le qualità che il Comune è tenuto a certificare.

Art. 84

(Semplificazione dell'azione amministrativa)

Il Comune recepisce ed applica le norme di legge e di regolamento in materia di semplificazione amministrativa e di

autocertificazione anche provvedendo ad adeguare la propria organizzazione interna. Il Comune assicura la più ampia conoscibilità di tali norme.

Il Segretario invia apposite circolari ed istruzioni agli uffici per la corretta e sollecita applicazione delle norme in materia di semplificazione amministrativa e di autocertificazione.

Art. 85

(Pareri obbligatori di altre amministrazioni)

Qualora per la definizione di un procedimento sia obbligatoria la richiesta di un parere di altra amministrazione, statale, regionale e di ogni altro ente il responsabile del procedimento provvede alla richiesta presso la competente amministrazione.

Qualora tale parere non sia stato espresso entro i successivi sessanta giorni, o entro il minor termine eventualmente stabilito dalla legge, il procedimento deve essere definito prescindendo dal parere richiesto a norma dell'articolo cinquanta della legge n. 142/90.

Art. 86

(Infrazioni disciplinari)

La violazione non occasionale delle norme del presente capo, nonché del capo secondo del titolo quarto, costituisce <grave> infrazione disciplinare.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE E ACCESSO DEI CITTADINI ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I

DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 87

(Soggetti della partecipazione popolare)

Il Comune favorisce le forme di partecipazione popolare di cui al presente capo equiparando ai cittadini residenti, salvi i casi in cui non sia diversamente stabilito, coloro che, italiani o di diversa nazionalità, svolgono nel Comune attività di studio o di lavoro, purché gli uni e gli altri di età non inferiore ai 16 anni. Per i cittadini associati si intendono tutti i cittadini riuniti in formazioni sociali comunque qualificate giuridicamente. Per organismi di partecipazione si intendono tutti quegli organismi rappresentativi di gruppi, organizzazioni sociali ed esigenze territoriali diffuse, costituiti con atto del Comune secondo le norme del presente capo.

Art. 88

(Principio di uguaglianza)

Nell'attuazione delle norme del presente titolo, il Comune deve rispettare il principio di uguaglianza e di parità di trattamento dei cittadini e delle formazioni sociali interessate alla partecipazione all'attività comunale.

Art. 89

(Organismi di partecipazione)

Il Comune valorizza le libere forme associative tra cittadini e promuove organismi di partecipazione all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione, tramite assemblee pubbliche finalizzate, consulte di rappresentanti di associazioni e comitati. I regolamenti ed i singoli atti istitutivi determinano le modalità di composizione, convocazione, di coordinamento e di funzionamento.

Gli organismi di partecipazione sono costituiti con delibera del Consiglio Comunale e restano in carica fino al suo scioglimento. L'iniziativa per l'istituzione di consulte ed altri organismi di partecipazione può essere assunta da cittadini singoli o associati a norma degli articoli 93 e 97 dello Statuto.

Art. 90

(Funzioni degli organismi di partecipazione)

Gli organismi di partecipazione esercitano le seguenti funzioni:

- a) emissione di pareri consultivi richiesti dall'amministrazione comunale;
- b) emissione di rilievi, osservazioni e proposte di propria iniziativa;
- c) designazione di candidati per le nomine ai sensi degli articoli 65 e 77;
- d) forme di controllo e di verifica sugli atti, sulle attività e andamento dei servizi.

Le consulte e gli altri organismi di partecipazione possono esercitare l'iniziativa nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta nel settore di loro competenza a norma dell'articolo 97 dello Statuto. I pareri consultivi richiesti alle consulte ed agli altri organismi devono essere espressi e presentati all'amministrazione comunale entro venti giorni dalla richiesta.

In caso di urgenza l'amministrazione può stabilire termini più brevi:

- a) regolamenti comunali relativi alle attività delle consulte;
- b) bilancio preventivo annuale;
- c) convenzioni relative alla gestione di servizi;
- d) progetti di lavori pubblici e strumenti urbanistici;

Le consulte e gli altri organismi di partecipazione sono obbligati a convocare l'assemblea generale dei propri iscritti o aderenti ogni qual volta è richiesto un suo parere e comunque almeno due volte l'anno.

Art. 91

(Associazioni qualificate)

Le associazioni senza scopo di lucro che esplicano la propria attività nell'ambito comunale, composte da almeno venti soci, presentino il proprio Statuto ed annualmente il rendiconto delle proprie attività, nonché i nominativi degli amministratori e del legale rappresentante possono:

- a) chiedere finanziamenti e contributi sulla base dei criteri e dei parametri predeterminati con apposito regolamento e resi pubblici;
- b) essere consultate prima dell'emanazione di provvedimenti che interessino il loro campo di attività.

I provvedimenti che negano o derogano alle facoltà di cui al presente articolo devono essere specificatamente motivati e comunicati al legale rappresentante a pena di nullità. Il Comune istituisce un albo ove sono iscritte su domanda le associazioni aventi i requisiti di cui al primo comma. Nella domanda dovranno essere indicati le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi e i legali rappresentanti.

Art. 92

(Consultazioni e verifiche sulla qualità dei servizi)

Prima dell'adozione di atti che incidono sull'organizzazione e la gestione dei servizi, l'amministrazione può procedere a forme di consultazione della popolazione avvalendosi degli organismi di partecipazione, sondaggi, ricerche e di ogni altra forma individuata dal regolamento sulla partecipazione popolare. L'amministrazione è tenuta a compiere annualmente una verifica circa il funzionamento dei servizi e la loro rispondenza alle aspettative dei cittadini. A tale scopo viene convocata una apposita assemblea con tutti gli organismi di partecipazione e le associazioni, con diritto di parola. I risultati di tale verifica sono discussi dal Consiglio Comunale e resi pubblici. I promotori di un referendum possono chiedere che la loro proposta venga sottoposta ai cittadini anziché attraverso referendum, nella forma di una consultazione ai sensi del presente articolo, sulla richiesta decide la commissione formata ai sensi dell'articolo 113 dello Statuto.

Art. 93

(Proposte, petizioni e mozioni)

Tutti i cittadini singoli o associati possono indirizzare al Consiglio Comunale o alla Giunta, secondo le rispettive competenze, petizioni, proposte o mozioni riguardanti argomenti di interesse generale di competenza dell'ente locale.

Il Consiglio Comunale entro sessanta giorni e la Giunta entro trenta giorni dalla richiesta devono esaminare le istanze ricevute e deliberare in merito. Decorsi tali termini senza che gli organi competenti abbiano esaminato le istanze di cui al primo comma, i proponenti, direttamente o a mezzo del difensore civico, possono chiedere al Segretario l'iscrizione d'ufficio dell'argomento oggetto delle istanze all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 97 comma secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

Art. 94

(Proposte manifestamente inopportune o illegittime)

Le proposte, le petizioni o le mozioni dei singoli cittadini o delle associazioni non iscritte all'albo di cui all'articolo 91 non sono poste all'esame del Consiglio o della Giunta qualora manifestamente inopportune o contrarie alla legge o allo Statuto. In questi casi il Sindaco deve comunicare ai proponenti la decisione motivata entro venti giorni dal ricevimento. Decorso tale termine i proponenti possono rivolgersi al difensore civico.

Art. 95

(Istanze e interrogazioni)

Tutti i cittadini singoli associati possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa o istanze per l'emanazione di atti o provvedimenti.

Il Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta risponde all'interessato per iscritto o oralmente al Consiglio Comunale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 96

(Forme delle proposte, petizioni ed interrogazioni)

Le proposte, petizioni e interrogazioni di cui ai precedenti articoli possono essere indirizzate al Sindaco con atto scritto oppure formulate oralmente davanti al Segretario che ne cura la verbalizzazione. Gli scritti anonimi non saranno presi in considerazione.

Art. 97

(Deliberazioni di iniziativa popolare)

Cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono, con richiesta scritta, sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta determinate proposte di deliberazioni da adottare con la procedura prevista dal presente Statuto.

Il Segretario comunale, non appena ricevuta la richiesta, controlla la legittimazione dei proponenti e provvede all'acquisizione dei necessari pareri tecnici e di legittimità, le iscrive quindi all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale o della Giunta in base alle rispettive competenze. Il Segretario, prima dell'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, può concordare con i proponenti la migliore formulazione ed articolazione della proposta.

I proponenti possono, contestualmente alla richiesta di cui al primo comma, nominare fino a due rappresentanti ai quali è comunicata la data della seduta in cui sarà discussa la proposta ed in tale sede potranno illustrarla oralmente al Consiglio Comunale o alla Giunta.

Le proposte di deliberazione che comportano spese devono indicare i mezzi per farvi fronte e la loro imputazione nei capitoli di bilancio. Il responsabile del servizio finanziario può, in sede di parere tecnico, chiedere chiarimenti o integrazioni ai proponenti. Il Consiglio Comunale o la Giunta, prima di procedere in merito alle proposte avanzate ai sensi del presente articolo, può chiedere chiarimenti o integrazioni illustrative ai proponenti che sono tenuti a provvedere a pena di

inammissibilità delle proposte stesse. Le proposte respinte dal Consiglio Comunale o dalla Giunta non possono essere riproposte se non decorsi sei mesi dalla deliberazione negativa.

Art. 98

(Potere di convocazione del Consiglio Comunale)

Cento iscritti nelle liste elettorali del Comune possono chiedere, per iscritto, la convocazione del Consiglio Comunale indicando gli argomenti da trattare.

Il Segretario comunale, ricevuta la richiesta e controllata la regolarità, la sottopone al Sindaco il quale dispone, entro venti giorni, la convocazione del Consiglio Comunale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 99

(Consigli aperti ed assemblee)

Lo stesso numero di cittadini di cui all'articolo 97 possono chiedere che deliberazioni particolarmente importanti del Consiglio Comunale siano precedute da pubblico dibattito nei modi stabiliti dal regolamento.

Ugualmente possono chiedere che la Giunta riferisca in pubblica assemblea sopra argomenti determinati. La Giunta è tenuta entro trenta giorni a convocare l'assemblea.

C A P O II

DELLA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 100

(Comunicazione di inizio di procedimento amministrativo)

Salva l'adozione di atti urgenti o misure cautelari, i responsabili dei procedimenti individuati a norma del presente Statuto, devono comunicare con mezzi idonei l'inizio del procedimento a tutti i soggetti direttamente interessati. Nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'ufficio ed il nome del responsabile;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti eccessivamente gravosa, gli elementi di cui al comma precedente devono essere resi noti attraverso forme idonee di pubblicità.

L'omissione di taluna delle comunicazioni sopra indicate può essere fatta valere solo dai soggetti nel cui interesse la comunicazione stessa è prevista.

Art. 101

(Intervento di associazioni e comitati)

Qualunque associazione o comitato, portatore di interessi pubblici o diffusi che possano ricevere un pregiudizio dal provvedimento può intervenire nel procedimento aperto nei confronti di singoli cittadini.

Art. 102

(Poteri degli interessati)

Tutti i soggetti interessati o intervenuti a norma dei precedenti articoli possono prendere visione degli atti del procedimento, presentare memorie scritte e documenti che gli organi competenti hanno l'obbligo di valutare se pertinenti all'oggetto del procedimento.

Tutti gli interessati possono altresì chiedere oralmente o per iscritto notizie al responsabile del procedimento circa l'iter

della pratica ed il suo tempo di definizione.

In caso di mancata o insufficiente risposta e trascorsi dieci giorni nel caso di richiesta scritta, gli interessati possono rivolgere interpellanza scritta al Sindaco e al difensore civico. Il Sindaco, nei dieci giorni seguenti, esamina gli atti e sentito il responsabile del procedimento, comunica le notizie richieste. Ogni tre mesi il Sindaco informa il Consiglio Comunale delle interpellanze ricevute e dei provvedimenti adottati.

Art. 103

(Accordi sostitutivi di provvedimenti)

In accoglimento delle proposte od osservazioni presentate dagli interessati od intervenuti, gli organi competenti all'emanazione del provvedimento possono concludere, per finalità di pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Gli accordi di cui al precedente comma devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità. Ad essi si applicano, ove non diversamente stabilito, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e riservati alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il Comune può recedere dagli accordi salvo indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi derivati al privato.

Art. 104

(Deroghe)

Le disposizioni del presente capo non si applicano in caso di atti normativi, amministrativi, generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali si applicano le norme che ne regolano la formazione. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari e sanzionatori.

C A P O III

DELL'ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 105

(Diritto di accesso)

Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi, salvo i casi di segretezza espressamente previsti dalla legge o dal regolamento a tutela della riservatezza dei terzi. In ogni caso non può essere negato agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per difendere o curare i loro interessi giuridici.

Art. 106

(Differimento del diritto di accesso)

Qualora l'accesso immediato agli atti e ai documenti possano impedire o gravemente ostacolare l'azione amministrativa, il Sindaco, con provvedimento motivato, può temporaneamente differirne l'accesso a termini di regolamento.

Art. 107

(Contenuto del diritto di accesso)

Il diritto di accesso comprende la facoltà di esaminare gli atti e i documenti, di estrarne copia con il pagamento dei soli costi, salve le disposizioni di legge sul bollo e i diritti di visura e ricerca. Le richieste di accesso devono essere inoltrate al Sindaco in forma scritta e conservate agli atti del procedimento. Il regolamento provvede a stabilire ogni altra necessaria modalità in cui può essere esercitato il diritto di accesso.

Art. 108

(Informazione pubblica sull'attività amministrativa)

Il Comune provvede alla più ampia informazione sull'attività amministrativa dell'ente con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 109

(Diritto di accesso)

Il Comune assicura il diritto dei cittadini singoli e associati ad accedere alle strutture e ai servizi per conoscere le informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

Art. 109 bis

(Archivi storici e biblioteche)

Il patrimonio storico, archivistico e bibliotecario del Comune è sottoposto ad apposito regolamento che, in armonia con le leggi speciali in materia, disciplina le misure necessarie per la tutela e la conservazione, nonché le modalità di consultazione e valorizzazione per scopi scientifici e culturali.

C A P O I V

AZIONE POPOLARE

Art. 110

(Azione popolare)

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. Delle azioni e dei ricorsi intrapresi dal Comune deve essere data pubblica informazione.

C A P O V

IL REFERENDUM

Art. 111

(Referendum consultivi)

Qualora una proposta di deliberazione di esclusiva competenza locale indirizzata al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 97 sia stata respinta, centocinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, possono chiedere, con atto scritto e con firme autenticate, l'indizione di un referendum popolare secondo le norme del presente capo.

La domanda non è ammissibile in caso che la proposta verta in materia di tariffe, tasse, contributi o adempimenti obbligatori per legge.

Le domande riguardanti quesiti non ammissibili sono trasformate d'ufficio in petizioni al Consiglio Comunale o alla Giunta. Alla richiesta di referendum deve essere allegata, a pena di inammissibilità una lista di rappresentanti dei promotori come da regolamento.

Art. 112

(Accoglimento della proposta oggetto di referendum)

Il Consiglio Comunale può accogliere la proposta oggetto della richiesta referendaria; in tal caso la richiesta di referendum non ha seguito. Qualora l'accoglimento sia solo parziale l'ammissibilità del referendum è giudicata dalla commissione di cui all'articolo 113, in base alla comparazione degli intenti dei promotori con le modifiche sostanziali introdotte dal Consiglio Comunale.

Art. 113

(Procedimento di indizione del referendum)

Ricevuta la richiesta e controllata la regolarità formale, il Segretario informa immediatamente il Sindaco che avverte il capo gruppo consiliari.

Entro venti giorni dalla richiesta il Sindaco convoca il Consiglio Comunale che sentiti, se presenti, i promotori, può decidere di accogliere la proposta o la richiesta di abrogazione, oppure provvede ad insediare una commissione composta dal Sindaco, dai capo gruppo consiliari, dal Segretario comunale, dal difensore civico e da un rappresentante dei promotori. La commissione costituita secondo le modalità fissate dal regolamento sul referendum, è tenuta a riunirsi nei successivi dieci giorni.

La commissione in seduta segreta, valuta a maggioranza l'ammissibilità del referendum e la chiara formulazione del quesito, stabilendone, se del caso, modifiche formali al quesito per assicurare la massima comprensibilità dello stesso. Stabilisce altresì la data della consultazione, la composizione e l'ubicazione dei seggi elettorali.

Entro dieci giorni il Sindaco indice con ordinanza il referendum. Con la stessa ordinanza il Sindaco dispone, con le forme e modalità stabilite dal regolamento, la pubblicazione del quesito, della data della consultazione, la composizione e l'ubicazione dei seggi elettorali.

Art. 114

(Votazione e scrutinio)

Ogni seggio elettorale è composto dall'ufficiale di stato civile, da un suo delegato con funzioni di ausiliario e da un rappresentante dei promotori. Ove siano istituiti più seggi l'ufficiale di stato civile delega uno o più sostituti. Possono partecipare alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del seggio.

Terminate le operazioni di voto, il verbale delle stesse sottoscritto dai componenti del seggio è consegnato non appena possibile alla commissione di cui all'articolo precedente che provvede allo scrutinio in seduta pubblica entro due giorni dalla votazione.

Pubblicato il risultato come da regolamento il Sindaco convoca, entro dieci giorni il Consiglio Comunale che delibera in merito con maggioranza dei due terzi in caso di pronuncia contraria alla consultazione referendaria preceduto da pubblico dibattito ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Art. 115

(Divieto di nuova consultazione)

I quesiti sottoposti agli elettori non possono formare oggetto di altro referendum se non trascorsi tre anni dalla consultazione.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE TRA COMUNI E PROVINCE

Art. 116

(Principi)

Per l'ottimale espletamento delle sue attribuzioni, il Comune ricerca e promuove convenzioni e accordi con altri comuni e province, amministrazioni regionali e statali od altri soggetti pubblici, al fine di svolgere servizi e funzioni determinati in modo coordinato o associato.

Allo stesso modo ricerca e promuove accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche, progetti ed interventi che, per la loro natura o complessità, richiedono il concorso di più enti pubblici.

L'esercizio in forma coordinata o associata di servizi, funzioni, programmi e progetti, non può in nessun modo comporta-

re deleghe di funzioni nelle materie attribuite alla competenza comunale dalla legge quadro sulle autonomie locali.

Art. 117

(Requisiti delle convenzioni consortili e degli accordi di programma)

La partecipazione del Comune ad accordi associativi o di programma è subordinata alla rispondenza delle convenzioni, statuti ed accordi ai requisiti stabiliti al comma seguente.

Le convenzioni di costituzione di consorzi, gli statuti e gli accordi di programma, devono obbligatoriamente prevedere fini e durata dell'associazione, scopo dell'accordo, forme di consultazione degli enti contraenti, loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali tra cui in particolare piani e programmi di investimento, relazione previsionale, bilancio annuale e pluriennale, conto consuntivo.

Devono inoltre prevedere:

- 1) garanzie di forma di controllo ed indirizzo da parte degli organi degli enti associati, forme di consultazione e di verifica tra gli stessi, ed in particolare possibilità di formulazione di mozioni, direttive, interpellanze ed interrogazioni dei consigli comunali dirette agli organi associativi, con obbligo di esaminarle e di darne tempestiva risposta;
- 2) interventi sostitutivi e procedure di risoluzione delle controversie in caso di inadempimento degli organi associativi o degli enti associati;
- 3) trasparenza delle attività e dei procedimenti amministrativi, possibilità di accesso immediato agli atti e documenti, possibilità di proporre da parte di cittadini singoli o associati, petizioni, proposte ed istanze, con garanzie del loro tempestivo esame;
- 4) forme di tutela di interessi diffusi rientranti nell'ambito di attività associativa;
- 5) possibilità di intervento del difensore civico nei confronti degli organi consortili.

Art. 118

(Formazione degli accordi associativi)

Il Consiglio Comunale:

- valuta l'opportunità di stabilire forme associative e la conformità di esse alla legge ed allo Statuto;
- stabilisce le forme più adeguate al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione, approva, con le maggioranze stabilite dalla legge, le convenzioni, gli statuti e gli atti fondamentali dell'associazione;
- formula rilievi e proposte agli organi associativi eventualmente costituiti;
- stabilisce le direttive di politica amministrativa a cui dovrà attenersi il Sindaco rappresentante del Comune o il suo delegato.

Art. 119

(Unione e fusione di comuni)

L'unione di comuni e la loro fusione regolate dalla legge sulle autonomie locali, può essere deliberata dal Consiglio Comunale solo a seguito di referendum tra la popolazione.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 120

(Abrogazione di norme di legge)

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'articolo 59, 2° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 142/90 e dal presente Statuto, rimangono in vigore, in quanto compatibili, le norme dei precedenti regolamenti.

Art. 121

(Revisione di consorzi e forme associative)

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, la Giunta comunale ed il Sindaco promuovono la revisione dei consorzi e delle forme associative a cui il Comune partecipa seguendo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

Art. 122

(Pubblicazione dello Statuto)

Il Consiglio Comunale fissa le forme di pubblicazione del presente Statuto su tutto il territorio comunale.

Art. 123

(Modificazioni dello Statuto)

Il Consiglio Comunale provvede alle necessarie modifiche o integrazioni dello Statuto. Tutti i soggetti titolari di iniziativa presso il Consiglio Comunale, possono proporre modifiche al presente Statuto da effettuare a norma della legge sulle autonomie locali e delle seguenti disposizioni. Le proposte di modifica dello Statuto di cui al primo comma dovranno essere poste a disposizione dei consiglieri e degli organismi di partecipazione e rese pubbliche su tutto il territorio comunale almeno trenta giorni prima della loro discussione. Le proposte di modifica dello Statuto sono sottoposte a referendum su richiesta di cento cittadini iscritti nelle liste elettorali entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 123 bis

(Revisione dello Statuto)

Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta promuove una apposita sessione di pubbliche consultazioni circa l'applicazione dello Statuto utilizzando tutti i possibili strumenti di partecipazione popolare e presenta una specifica relazione al Consiglio Comunale che delibera sugli eventuali emendamenti od integrazioni proposti in seguito alle consultazioni effettuate.

Art. 124

(Adeguamento dello Statuto alle norme sopravvenute)

Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni di principio stabilite da leggi generali dello Stato.

Art. 125

(Approvazione di regolamenti)

Entro centoottanta giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto il Comune approva i seguenti regolamenti:

- 1) regolamento di organizzazione e disciplinare;
- 2) regolamento sulla pubblicazione degli atti;
- 3) regolamento sulla partecipazione degli atti;
- 4) regolamento per l'affidamento di incarichi professionali.

Nello stesso termine il Comune provvede alla ricognizione dei regolamenti vigenti ed al loro eventuale riadattamento secondo le norme dello Statuto.

Art. 126

(Ricognizione dei servizi pubblici)

Entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, il Comune provvede alla ricognizione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 61, 5° comma, dello Statuto.

Art. 127

(Tutela dello Statuto)

Salvo che per l'emanazione di nuove espresse disposizioni di principio l'ambito di competenza del presente Statuto, garantito in virtù dell'articolo 128 della Costituzione, non può essere compreso da successive norme di legge statali o regionali.

Tutti i cittadini, gli organi rappresentativi e burocratici dovranno vigilare sul rispetto dell'autonomia statutaria e provvedere a tutelarne l'effettività in ogni sede.

Art. 128

(Atti contrari allo Statuto)

Tutti gli atti e provvedimenti assunti dagli organi dell'ente in contrasto con i principi e le norme del presente Statuto dovranno essere annullati per violazione di legge.

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 12.6.1991 -
- MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 1.10.1991 -
- APPROVATO TESTO DEFINITIVO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 85 DEL 18.10.1991 -
- CONTROLLATO SENZA RILIEVI DALLA SEZ. DEC. DEL CO.RE.CO. -DI SIENA NELLA SEDUTA DEL 25.10.1991
CON DECISIONI NN. 23, 24 E 25 -
- PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI DAL 22.11.1991 AL 22.12.1991
(Art. 4, comma 4*, L. 8.6.1990, n. 142) -
- PUBBLICAZIONE EFFETTUATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL 4* COMMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE
8.6.1990, N. 142 NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 3 DEL 15.1.1992 -
- ENTRATO IN VIGORE IL 15.2.1992 (30* GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE NEL BUR) -
- INVIATO AL MINISTERO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI IL 18.6.1993 -
- ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 25.3.1993, N. 81 CON DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DEL
25.2.1994, DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI, IN DATA 9.4.1994 -
- PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA IL 1* GIUGNO 1994 -
- PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI DAL 13.6.1994 AL 13.7.1994, AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4, 4* COMMA, DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142 -
- INVIATO NUOVAMENTE AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE
DEGLI STATUTI - IL 20 AGOSTO 1994 -

- MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERA C.C. N. 16 DEL 25.2.2000, DIVENUTA ESECUTIVA PER
DECORRENZA DEI TERMINI IN DATA 3.4.2000 -
- PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA PARTE SECONDA N. 20 IL 17.5.2000 -
- PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI DAL 20.4.2000 AL 22.5.2000-
- INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI
IL 23.5.2000 -
- ENTRATO IN VIGORE IL 23 MAGGIO 2000 (DECORSI 30 GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO) -

- APPORTATE MODIFICHE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 30.1.2004 -
- PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA PARTE IV N. 11 DEL 17.3.2004
SUPPLEMENTO N. 48 -
- PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI DAL 25.2.2004 AL 26.03.2004 -
- INVIATO NUOVO TESTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE
DEGLI STATUTI IL 3 APRILE 2004 -

LO STEMMA ARALDICO

Ricerca storica di Umberto Bindi



Testi, ricerche e fotografie:
UMBERTO BINDI

Disegni:
ROSA MARIA TRENTADUE

L'autore ringrazia quanti hanno collaborato alla ricerca; in particolar modo Sara Minneci e Martino Bonucci dell'Ufficio Segreteria del Comune, Francesco e Alberto Dondoli per le preziose segnalazioni e consigli, Rosa Maria Trentadue per i disegni e l'aiuto nella realizzazione grafica.

LO STEMMA ARALDICO DEL COMUNE DI PIENZA

di Umberto Bindi

INTRODUZIONE

Il Comune di Pienza, come tutti i comuni d'Italia, ha un proprio stemma che utilizza nelle sue attività istituzionali. Lo stemma è visibile nella carta intestata e nei documenti ufficiali, è ritratto nella Sala del Consiglio Comunale, sulla facciata e all'ingresso del Municipio ed è stato riprodotto nel tempo su vari supporti quali scudetti, pergamene, biglietti da visita ecc. Inoltre lo stemma è riprodotto nel gonfalone, stendardo ufficiale che rappresenta il Comune.

Il nostro gonfalone, in seta rossa ricamata, è custodito nella Sala del Consiglio Comunale e una copia, dipinta su seta, viene usata per la partecipazione alle cerimonie esterne.

Il perché dell'esistenza di questi emblemi rappresentativi dei Comuni fa parte della storia; per chi volesse approfondire l'argomento, in appendice sono riportati alcuni brani del saggio di Giorgio Aldrighetti sulla storia degli stemmi e della simbologia dell'araldica civica (vedi Appendice A).

La comunità pientina ha però utilizzato nel tempo diversi stemmi, talvolta cambiando anche notevolmente le raffigurazioni degli elementi costitutivi; persino la figura principale, il leone rampante, è stato in alcuni periodi sostituito con un grifo alato.

Sull'argomento non risulta che siano mai stati eseguiti particolari studi, probabilmente anche perché Pienza fornisce così tanti spunti interessanti per studiosi e ricercatori da mettere in secondo piano l'aspetto dell'araldica.

1



2



1. Il Gonfalone del Comune di Pienza custodito nella Sala del Consiglio.

2. La Sala del Consiglio Comunale di Pienza all'interno del Palazzo Pubblico realizzato dal Rossellino e dal nipote Puccio di Paolo.

Questa ricerca vuole pertanto essere un primo contributo alla non facile materia, occupandosi delle vicende storiche dello stemma del Comune di Pienza e dei mutamenti intervenuti nel tempo, raccogliendo immagini e disegni dispersi negli archivi e raffigurati in vari contesti architettonici.

Per fare il punto della situazione e per uniformare lo stemma pientino alla normativa attualmente vigente, il Consiglio Comunale di Pienza ha utilizzato le informazioni raccolte e ha deliberato le caratteristiche del proprio stemma, trascrivendole nell'articolo cinque dello Statuto.

E' stato così possibile ottenere il Decreto di attribuzione da parte dell'Ufficio Onorificenze e Araldica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità al Regio Decreto n. 652 del 1943.

Per completezza, sono state stabilite anche le norme grafiche per la corretta definizione dello stemma e la Giunta ha approvato il regolamento che ne disciplina l'uso, pubblicando il tutto in questo volume.

RICERCHE STORICHE

Come lamentava il Cavalier Passerini nella sua relazione allegata alla raccolta degli Stemmi dei Comuni Toscani al 1860⁽¹⁾ le notizie relative agli stemmi e ai gonfaloni comunali sono spesso contraddittorie, frammentarie e incomplete, rendendo difficile una corretta individuazione degli emblemi che possono oggi avere pieno titolo nel rappresentare la città.

Questo principio vale purtroppo anche per il nostro stemma che, come rilevato nei documenti, ha avuto alterne vicende.

Cerchiamo di capire quando può essere comparso il primo stemma rappresentativo della comunità pientina. Per far questo dobbiamo tentare di ricostruirne le vicende storico-giuridiche che possono aver portato alla maturazione del diritto di fregiarsi di stemma araldico (per approfondimenti vedi Appendice B).

Il nome di Corsignano appare documentato per la prima volta quale località appartenente al distretto di Rutiliano; si tratta del noto atto concernen-

(1) L. PASSERINI, *Le armi dei municipj toscani*, Firenze, 1864, in *Gli Stemmi dei Comuni Toscani al 1860*. Volume a cura di G.P. PAGNINI con una introduzione allo studio dell'araldica civica italiana, con particolare riferimento alla Toscana, di L. BORGIA, Firenze, Edizioni Polistampa, Giunta Regionale Toscana, 1991.

Il volume contiene anche la riproduzione di cinque tavole a colori realizzate da Luigi Paoletti nel 1862 sulla base delle descrizioni formulate nel 1860 dal Passerini. Quest'ultimo fu segretario della Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza di Toscana. La raccolta fu voluta da Bettino Ricasoli (allora presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Interni del Governo Toscano), per farne omaggio al re Vittorio Emanuele II all'atto dell'unificazione.

(2) M.G. PAOLINI, *Un edificio altomedievale nell'antica diocesi aretina. Atti del Convegno su Arezzo e il suo territorio nell'alto Medioevo*, Arezzo, Accademia Petrarca di lettere arti e scienze.

(3) A. VERDIANI-BANDI, *I Castelli della Val d'Orcia e la Repubblica di Siena*, Siena, 1926, pag. 26.

3

4



3. L'Archivio Storico del Comune di Pienza.

4. Lettera d'archivio con stemma comunale.

te la disputa fra i vescovi di Siena e Arezzo del 714 che prova l'esistenza della Pieve in Rutiliano (attualmente Pieve di Corsignano, distante circa ottocento metri dal centro abitato di Pienza)⁽²⁾. Successivamente un altro documento dell'828 testimonia che i monaci dell'Abbazia di San Salvatore sull'Amiata acquistarono terreni «nel casale di Corsignano»⁽³⁾.

Nel 1208 il piccolo borgo risulta già sotto la giurisdizione dei senesi e nel 1251 viene dotato di una guarnigione di soldati e di mura difensive; il centro abitato sta crescendo e la sua posizione di confine, non lontano dalla via Francigena, ne aumenta l'importanza strategica. Il primo podestà con giurisdizione civile viene inviato nel 1266 dalla Repubblica di Siena, a cui si sostituisce un vicario nel 1348 con competenze anche penali⁽⁴⁾. Nel 1330 Corsignano risulta centro di distretto podestarile a cui fanno capo circa quaranta comunità⁽⁵⁾.

Fu verosimilmente in questi decenni che vennero adottati i primi vessilli e i primi stendardi che potevano identificare il presidio militare o la presenza del podestà a Corsignano. A sostegno di questa ipotesi vi è il fatto che il simbolo che compare nello stemma di Pienza è il leone già rappresentativo del Popolo di Siena⁽⁶⁾. Non è chiaro se la comunità corsignanese (poi pientina) abbia potuto adottare autonomamente un proprio stemma, raggiungendo quello status di autonomia e la relativa "capacità giuridica" proprie delle città comunali; è più probabile che essa abbia ottenuto lo stemma *causa adquirendi* ossia a titolo derivativo, quale castello della Repubblica Senese.

Non è stato però possibile rintracciare alcun documento che avvalorasse questa ipotesi. Sta di fatto che il leone rampante è la figura che domina quasi incontrastata l'iconografia araldica del nostro comune, figurando in tutti i vari supporti che contengono lo stemma. Fa eccezione la comparsa per un breve periodo del grifo alato, di cui ci occuperemo più avanti.

Una delle prime testimonianze grafiche dello stemma pientino è riscontrabile nell'affresco quattrocentesco presente nella Sala del Consiglio Comunale⁽⁷⁾.



(4) AA.VV. *L'Archivio Comunale di Pienza*, Siena, Amministrazione Provinciale, 1991, pag. 6.

(5) P. CAMMAROSANO, V. PASSERI, *Repertorio in AA.VV., I castelli del senese. Strutture fortificate nell'area senese-grossetana*, Siena, 1984.

(6) Lo stemma del Popolo di Siena era appunto costituito da un leone d'argento su campo rosso mentre la Balzana bianco-nera rappresentava (come oggi) il Comune e quindi anche la nobiltà senese insieme al popolo. Mario Ascheri, nell'introduzione al volume *I Libri dei Leoni* edito dal Monte dei Paschi nel 1996 sostiene che: «[...] il Popolo di Siena, ovunque arrivasse ad estendere il suo dominio, inseriva anche, si trattasse di muri come di libri, il proprio simbolo».

Un particolare stemma che fonde la balzana senese con un leone rampante si trova nella porta di accesso a Pienza (fig. 18)

(7) L'affresco è attribuito con cautela dal Carli alla scuola del Vecchietta; raffigura la Madonna in trono col Bambino fiancheggiata da quattro santi protettori di Pienza, Ansano, Gregorio, Matteo e Vito. E. CARLI, *Pienza, la Città di Pio II*, Roma, Editalia, 1966, pag. 86, nota 74.

Si veda anche G.B. MANNUCCI, *Pienza, arte e storia*, II edizione, Pienza, Tip. La Rinascente, 1927, pag. 72.



5 e 6. Lo stemma della Repubblica di Siena e la "balzana" senese (emblema comunale) apposti nella facciata del Palazzo Comunale di Pienza.

7 e 8. L'affresco presente nella Sala Consiliare e il particolare dello stemma.

Sul lato sinistro, in alto, un piccolo scudo rosso di forma gotica racchiude un leone rampante e una fronda. L'affresco riporta la data in numeri romani, solo parzialmente leggibile: «MCCCC.....II DEL MESE DI APRILE». Non appaiono ancora né la mezzaluna dei Piccolomini né la corona di città e la fronda non è facilmente identificabile (fig. 8).

Un'altra possibile traccia dell'utilizzo del leone quale simbolo cittadino è rappresentata dalla banderuola segnamento della torre comunale. La sua collocazione è, secondo Pieper, contemporanea all'istallazione della nuova campana, fucinata con le sembianze della più famosa consorella senese: il "Sunto". Tale operazione fu pertanto successiva al 1666, anno della documentata apposizione della campana nel Palazzo Pubblico di Siena⁽⁸⁾.

Il più antico documento ufficiale in cui risulta raffigurato lo stemma araldico del Comune di Pienza resta, ad oggi, il disegno contenuto a pagina 441 della raccolta denominata "Armeria Gentilizia di Firenze ovvero Registro delle figure dell'armi delle famiglie fiorentine et armi delle città, terre, ufizi, et altro dello stato fiorentino", conservato nell'Archivio di Stato di Firenze e risalente al XVII secolo (1693)⁽⁹⁾. Lo stemma, con un leone rampante che tiene in mano un ulivo, è accompagnato dalla dicitura che ne descrive i colori: "campo rosso, leone d'argento, olivo verde" (fig. 10).

Dello stesso secolo è lo stemma raffigurato nella Cappella dei Principi, nella chiesa di San Lorenzo a Firenze. Presente insieme ad altri quindici emblemi delle città più importanti dello Stato, raffigura un leone rampante con una fronda in mano (fig. 13).

Successivamente lo stemma è raffigurato da Giovanni Antonio Pecci nelle sue Memorie del 1761⁽¹⁰⁾; in un semplice schizzo nella prima pagina della sezione su Pienza, lo storico senese ritrae lo stemma del Comune e riporta le probabili iniziali dei colori usati all'epoca: Oro per i frutti e per la luna, Rosso per lo stemma, Bianco per il leone e Verde per la pianta (fig. 11).

Durante la dominazione francese⁽¹¹⁾ lo stemma storico fu totalmente sostituito; come accadde in tutti i territori annessi all'impero napoleonico,



(8) J. PIEPER, *Pienza, il progetto di una visione umanistica del mondo*, Stoccarda/Londra, Edition Axel Menges, 2000, pag. 435 e relative note.

(9) Archivio di Stato di Firenze, Manoscritti, 475. La data compare in una annotazione a pagina 442, sotto lo stemma di Anghiari.


(10) G.A. PECCI, (Siena 1693-1768), *Memorie storiche, politiche, civili e naturali delle città, terre e castella che sono state suddite della città di Siena*, prima stesura 1761, Archivio di Stato di Siena, Mss D67, pag. 179.

(11) I francesi entrano a Firenze per la prima volta nel marzo del 1799. La Toscana viene definitivamente occupata nel maggio del 1800 con la nascita del Regno d'Etruria, consegnato da Napoleone a Ludovico I di Borbone, Duca di Parma. Con il trattato di Fontainebleau del 23 ottobre 1807 la Toscana è annessa all'Impero Francese e vi rimane fino al 15 settembre 1814, quando viene restaurata la sovranità di Ferdinando III, deposto 14 anni prima.

10



11



12



13



anche nei timbri pientini comparvero l'aquila e la corona imperiale e il Comune di Pienza divenne "Mairie de Pience" (fig. 9).

Un importante documento sullo stemma comunale è rappresentato dalla lettera e dall'allegato disegno inviato dal Gonfaloniere N. Piccolomini il 31 marzo 1860 "all'Illustrissimo Sig. Segretario della deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza Toscana", Cavaliere Luigi Passerini (fig. 17). Il Piccolomini scrive: «Ill.mo Signore, la copia dello stemma di questo Comune che invio alla V.S. Ill.ma è stata estratta dallo stemma in tavola esistente alla porta di questo Ufficio Comunale.

In conformità con gli altri stemmi in marmo che si trovano in questa città, fa ritenere positivamente che vi sia un errore in quanto che la rama di lupini deve essere fatta in modo che resti adesa alle zampe del grifo. Tra le molteplici ingerenze di una importanza vitale alle quali ho dovuto prestarmi nel disimpegno del mio ufficio in quest'ultimi tempi, aveva trascurata la richiesta di V.S. Ill.ma, e comunque la mancanza sia involontaria, imploro benigno compatimento nell'atto che ho l'onore di segnarmi. Con distinta stima e ossequio. Li, 31 marzo 1860».

Lo stemma inviato al Passerini (fig. 14) presentava caratteristiche difformi da quelle precedenti: veniva raffigurato un grifo (non alato) al posto del leone e l'olivo, presente nell'armolario del 1693, era sostituito dal lupino (pianta erbacea che produce semi gialli commestibili simili alle fave). Tali modifiche sono registrate come difformità anche dal Passerini (vedi oltre). Il disegno si era ispirato ad «una tavola esistente alla porta dell'Ufficio Comunale» di cui però non vi è più traccia. Lo stemma attualmente presente ai piedi della scalinata che da accesso al Comune è disegnato su lamiera e riporta un leone rampante (fig. 12).

La raccolta del Passerini fu miniata a colori da Luigi Paoletti nel 1862 e fu pubblicata nel 1864 con il titolo "Le armi dei municipi toscani" con la riproduzione anche degli stemmi in bianco e nero, realizzati appositamente da Odiardi e Foggi, sulla base delle descrizioni raccolte. Come si vede (fig. 15



9. Timbro con lo stemma imperiale napoleonico del "Mairie de Pience".

10. Lo stemma del Manoscritto 475 risalente al 1693.

11. Lo stemma disegnato da Pecci nelle sue Memorie nel 1761.

12. Lo stemma attualmente posto sopra l'arco di ingresso al Palazzo Comunale.

13. Lo stemma di Pienza raffigurato sulle pareti della Cappella dei Principi nella chiesa medicea di San Lorenzo a Firenze. I lavori per l'edificazione della cappella durarono per tutto il '600.

14. Lo stemma inviato dal Gonfaloniere Piccolomini a Passerini nel 1860.

15. Lo stemma disegnato da Odiardi e Foggi per la raccolta Passerini nel 1860.

16. Lo stemma minialo da Paoletti nel 1862 sulla base delle indicazioni.

Le immagini numero 10, 14 e 17 sono concesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con autorizzazione del 19.4.2004 - E' fatto divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

15



16




e fig. 16) nello stemma pientino, sia nella versione a colori che in quella in bianco e nero, il grifo acquisisce le ali, discostandosi ancora di più dalla figura del leone.

Dopo il 1860 gli stemmi riportati nei documenti cartacei del Comune di Pienza mutano costantemente, cambia la forma dello scudo, compaiono indistintamente il leone o il grifo alato, la fronda cambia foggia e dimensioni varie volte.



17



19



17. Lettera inviata il 31 marzo 1860 al Cavalier Passerini dal Gonfaloniere del Comune di Pienza N. Piccolomini.

18 e 19. Stemma (e relativa riproduzione grafica) presente nella "Porta al Murello" all'inizio di Corso Il Rossellino. Non è stato possibile datarne la realizzazione. E' uno scudo "partito" con la "balzana" senese e un leone rampante; ai vertici del rettangolo quattro mezzelune della famiglia Piccolomini.

L'emblema attualmente in uso presso il Comune di Pienza è riportato nella raccolta *La Toscana e i suoi comuni* pubblicata nel 1980⁽¹²⁾ dalla Regione. Nel volume è stato rappresentato il disegno del gonfalone comunale, ossia del drappo ricamato in seta custodito oggi nella Sala del Consiglio. Purtroppo nel testo non sono stati riportati i criteri adottati per la rappresentazione e non vi sono riferimenti alle origini del gonfalone, al perché delle immagini e dei colori usati dagli autori.

Nel gonfalone vi è raffigurato un leone rampante con la sua corona (a tre punte visibili) di colore giallo oro. Davanti al leone vi è una frasca di colore verde con frutti rotondi (alloro? ulivo?), sovrastata da una mezzaluna di colore argento. Lo scudo che contiene il leone è rettangolare con una semplice punta sul lato corto inferiore (scudo sannitico) ed è sormontato da una corona a cinque punte, di colore giallo oro. Intorno allo scudo altre due frasche; a destra una ramo di quercia con le ghiande, a sinistra è ripetuta la stessa essenza posta davanti al leone, con i frutti rotondi. Le due frasche sono tenute insieme da un piccolo nastro celeste, come celeste è la sottostante lista con la scritta in oro "PIENZA". Il fondo del gonfalone è rosso, finemente bordato e sfrangiato d'oro.

Partiamo dall'elemento di base: lo SCUDO. Lo scudo usato dal Comune di Pienza ha assunto nel tempo varie forme, anche molto diverse tra loro. Dalla forma "a goccia" (detta in gergo "perale") allo scudo a tre lati (gotico), dallo scudo "sagomato" si è passati alla forma romboidale allungata verso il basso (a testa di cavallo) per finire allo scudo rettangolare ad una sola punta (scudo sannitico). Secondo l'Aldrighetti⁽¹³⁾ per lo scudo «si seguono le stesse regole di qualsiasi altro scudo araldico gentilizio o ecclesiastico, in quanto lo stemma di un ente territoriale pur essendo lo stemma di una comunità e non uno stemma nobiliare, è a tutti gli effetti uno stemma araldico;



(12) M. GABELLI, *La Toscana e i suoi comuni. Storia territorio popolazione e gonfaloni delle libere comunità toscane*, Firenze, Regione Toscana - Giunta Regionale, 1980.

(13) G. ALDRIGHETTI, *L'Araldica e il Leone di San Marco*, Marsilio Editori, 2002.

21



22



23



24



20. Disegno del Gonfalone Comunale (1980)

21. Stemma in gesso nella Sala del Consiglio.

22. Stemma in travertino sulla facciata del Palazzo Comunale.

23. Stemma in travertino della lapide, posta nel loggiato comunale, commemorativa del quinto centenario della nascita di Pio II (1905).

24. Stemma dipinto nella Sala del Consiglio.

di conseguenza dovrà essere “appuntato” e misurare sette moduli di larghezza e nove moduli d’altezza, salvo speciale concessione ad usare un altro scudo [...]». Si tratta dello scudo sannitico prescritto anche dal Regio Decreto 652/43. Lo smalto del campo ossia il colore di fondo dello scudo è “di rosso” così come è stato rappresentato nella maggioranza dei casi, anche graficamente in bianco e nero mediante le prescritte righe verticali.

Per quanto riguarda la CORONA (vedi Appendice C), ricordiamo che potevano fregiarsi di tale elemento gli stemmi delle Città e gli stemmi dei Comuni. Un criterio per l’identificazione delle Città era l’essere sede di Diocesi e Pienza divenne sede vescovile grazie all’intervento di Papa Pio II nel 1463 (vedi Appendice D e nota 14). Lo stemma attuale riporta una corona nobiliare sia sopra lo scudo che sulla testa del leone, ma, nel tempo, la prima ha spesso mutato forma e la seconda non è sempre presente. La corona compare e scompare nei molti stemmi disegnati o scolpiti nel Palazzo Comunale e in essi la forma è spesso variata.

Solo dopo l’Unità d’Italia la corona adottata nella carta intestata risulta pressoché immutata fino ad oggi; essa è in oro, gemmata e con cinque punte visibili (fig. 27). Il suo disegno però non è conforme alle norme del Regio Decreto 652 del 1943 e pertanto deve essere adeguata alla corona di città (fig. 25).

Il LEONE. Lo stemma di Pienza racchiude un leone rampante, rivolto verso destra (secondo le norme araldiche, per stabilire la destra e la sinistra, si considera lo scudo come una persona posta davanti a chi guarda).

Luigi Borgia, nel suo “Saggio sull’araldica civica italiana con particolare riferimento a quella toscana”⁽¹⁵⁾, analizza le figure presenti nei 151 stemmi comunali presenti nella raccolta già citata⁽¹⁶⁾; ben 29 stemmi riportano un leone. L’autore imputa la presenza del leone al fatto che Firenze, uscita dominante dalle lotte medievali fino a diventare la capitale del Granducato, era rappresentata dal noto “Marzocco”, un leone rampante. Borgia fa riferimento anche ad una possibile derivazione senese, dato che, il Popolo di Siena si fregiava del leone d’argento armato e coronato d’oro, su campo rosso. Nel saggio si sottolinea infine che una possibile causa dell’uso del leone può

25



26



27



(14) Il Papa decretò l’istituzione del vescovato di Pienza e Montalcino il 15 febbraio 1463, smembrando le diocesi di Arezzo, Chiusi e Grosseto.

(15) *Gli Stemmii dei Comuni Toscani al 1860*, op. cit. nella nota n. 1.

(16) Archivio di Stato di Firenze, Mss, 475, *Armi delle Città, Terre, e Castelli, Uffizi etc. dello Stato Fiorentino*, XVII secolo (1693? - Vedi nota n. 9). L’opera, non completa, viene attribuita da Luigi Borgia (in *Gli stemmi dei Comuni Toscani al 1860*, pag. 92) a Bernardo Benvenuti, che ne curò la compilazione su ordine di Cosim III de’ Medici.

28



29



30



31



32



33



essere ricondotta al fatto che la parte Guelfa è spesso simboleggiata da un leone (mentre i Ghibellini venivano rappresentati dall'aquila imperiale). Varie sono quindi le possibilità ma per Pienza quella più verosimile è senz'altro la derivazione senese.

Nello stemma pientino il leone, presente nel 1693 e nel 1791, è stato più volte sostituito con un grifo rampante⁽¹⁷⁾ tanto che, nel 1860, proprio all'epoca del primo censimento ufficiale, figura nella raccolta del Passerini⁽¹⁸⁾ e viene raffigurato nella riproduzione di Luigi Paoletti del 1862. Il Passerini ne mette subito in dubbio la legittimità e annota: «Ignoro la ragione del grifo o della pianta di lupino nell'arme di Pienza, città fondata nel secolo XV da Pio II nel luogo in cui esisteva una oscura ed ignobile terra detta Corsignano; a che allude appunto la mezza luna che è porzione dello stemma dei Piccolomini. Gli antichi armolari⁽¹⁹⁾ hanno il leone invece dell'ippogrifo; e ben sta, perché quella è l'arme del popolo di Siena. Così per regolarità, dovrebbe ridursi. Tale la dà il Gigli nel suo Diario». Lo stesso autore, nella lettera inviata al Ministro Ricasoli di accompagnamento alla sua ricerca⁽²⁰⁾ sostiene: «[...] Nello studio che ho fatto sulle armi delle nostre comunità per illustrarle, spesso ho dovuto convincermi che ad un leone è stato sostituito un ippogrifo o viceversa, a questo chimerico animale, un'aquila [...]».

Sta di fatto che il grifo compare anche nelle carte intestate comunali del 1900⁽²¹⁾, del 1949⁽²²⁾ e in tutte le carte intestate fino agli anni Ottanta⁽²³⁾ (contemporaneamente però, nelle cartelline porta-documenti, compare spesso il leone).

Nell'Archivio Comunale di Pienza esiste una minuta di richiesta di attribuzione di stemma e gonfalone, datata aprile 1950 e indirizzata a "S.E. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presso la Consulta Araldica", probabilmente mai partita (non è protocollata in partenza e non risulta giunta nell'archivio storico della Consulta). Nel descrivere l'emblema, tale minuta recita «lo stemma usato da questo Comune ha la seguente blasonatura: di rosso, al grifo d'argento, rampante, coronato dello stesso, e che fissa un crescente d'argento. Segni esterni di comune».

Nelle raffigurazioni degli altri periodi lo stemma comunale contiene il leone, così come è stato infine censito nel 1980 nella pubblicazione realizzata dalla Regione Toscana.



(17) Nell'araldica civica, la presenza del grifo viene comunemente fatta risalire all'origine etrusca della città, ed è presente, tra gli altri, negli stemmi di Montepulciano, Perugia e Volterra. Non ci sembra però il caso di Corsignano

(18) *Gli Stemmi dei Comuni Toscani al 1860*, op. cit. nella nota n. 1.

(19) Come sottolinea Gian Piero Pagnini ne "Gli Stemmi dei Comuni Toscani al 1860" il Cavalier Passerini fa spesso riferimento ad un armolaro che potrebbe essere il manoscritto 475 dell'Archivio di Stato di Firenze (vedi note 9 e 16).

(20) *Gli Stemmi dei Comuni Toscani al 1860*, op. cit. nella nota n. 1.

(21) Archivio Storico Comunale, Sez. Postunitaria. Prospetto relativo al "Quarto censimento generale della popolazione del Regno", 14 dicembre 1900.

(22) Archivio Storico Comunale, Sez. Postunitaria. Lettera al Sindaco di Sinalunga del 5 luglio 1949.

(23) *La verifica a campione è stata fatta ogni dieci anni, a partire dai primi documenti disponibili in archivio in cui era stato riportato, a stampa o con timbri, lo stemma. Essi partono dagli ultimi anni dell'800; nei documenti precedenti, spesso costituiti da minute battute a macchina o manoscritte, lo stemma non è stato trovato.*

25. Corona di Città

26. Corona di Comune

27. Corona dello stemma comunale attuale

28. Timbro del 13 novembre 1900

29. Censimento del 12 dicembre 1900

30. Lettera del 15 aprile 1918

31. Lettera del 9 dicembre 1922

32. Manifesto del 10 aprile 1928

33. Lettera del 5 luglio 1949

34. Verbale del 21 dicembre 1950

35. Rendiconto del 4 agosto 1960

36. Ordine di servizio del 12 gennaio 1970

37. Certificato dell'11 febbraio 1980

38. Lettera del 12 settembre 1990

Come già accennato, il leone è ritratto dal Pecci nelle sue Memorie del 1761⁽²⁴⁾. Nel Palazzo Comunale, il leone è presente in tutte le raffigurazioni all'interno della Sala del Consiglio Comunale (restaurata tra la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento) oltre che negli stemmi in pietra della sua facciata.

Nei documenti dell'Archivio Storico il leone è ben visibile sui timbri del 1900 e ne è stata verificata la presenza nella carta intestata del 1918⁽²⁵⁾, del 1922⁽²⁶⁾ e nei manifesti del 1928. Dalla metà degli anni novanta, lo stemma con il leone, così come raffigurato nelle citate cartelline, è passato anche nella carta intestata.

La sensazione è che, soprattutto nelle carte ufficiali, realizzate da varie tipografie, non sia stata posta molta attenzione all'immagine e, di volta in volta, sia stato preso a campione il primo documento disponibile con una grafica ancora leggibile e riproducibile. Le testimonianze storiche quindi, a partire dall'affresco del XV secolo presente nella Sala del Consiglio, portano inequivocabilmente alla scelta del leone rampante.

LA FRONDA. La tradizione popolare vuole che la pianta raffigurata innanzi al leone sia una pianta di fave⁽²⁷⁾. Le varie raffigurazioni sono però contraddittorie e, tranne lo stemma in travertino presente nella facciata comunale (fig.39), non confermano questa ipotesi. Le bacche rotonde dell'attuale stemma e i frutti rotondi del disegno del Pecci (fig. 42) non assomigliano ai baccelli che dovrebbero essere presenti nella pianta del noto legume. Negli altri stemmi compaiono solo foglie di fogge diverse, spesso non riconducibili ad una particolare pianta. Nello stemma del 1693 è chiara la raffigurazione di un ulivo la cui presenza non è però stata riscontrata in altri stemmi (fig. 44). Il Passerini, nella citata nota allo stemma pientino, contesta la presenza della pianta di lupino, nominata dal Gonfaloniere Piccolomini e ritratta nello stemma inviato per il censimento del 1860⁽²⁸⁾. Tra le varie possibilità quella più logi-

(24) G.A. PECCI, *Memorie storiche, politiche, civili e naturali delle città, terre e castella che sono state suddite della città di Siena*, op. cit., pag. 179.

(25) Archivio Storico Comunale, Sez. Postunitaria. Lettera al Prefetto della Provincia, 15 aprile 1918.

(26) Archivio Storico Comunale, Sez. Postunitaria. Lettera al Commissario prefettizio, 9 dicembre 1922.

(27) Tradizione vuole anche che i pientini siano apostrofati con il termine "favaioni", soprattutto dai vicini sanquirchesi. Si narra che, durante una processione, allo scoppiare di un improvviso temporale, i devoti concittadini di Pio II lasciarono cadere la statua del Cristo (o della Madonna) in un campo di fave, dandosela a gambe. Da qui l'epiteto. Quanto questo abbia a che vedere con la pianta di fave nello stemma non è dato sapere...

(28) *Gli Stemma dei Comuni Toscani al 1860*, op. cit. nella nota n. 1.

39



40




41



42



43



44



ca è emersa durante il Consiglio Comunale del 30 gennaio 2004: raffigurare nello stemma la fronda presente nello stemma più antico cioè quello dell'affresco della Sala consiliare (fig. 8).

LA MEZZALUNA. Denominata in gergo araldico “crescente montante”, la mezzaluna dello stemma pientino è un chiaro riferimento alla famiglia Piccolomini. Essa è documentata nel 1693 (fig. 10.), nel 1761 dal Pecci e in tutti gli stemmi seguenti. Non compare nell'affresco del XV secolo presente nella Sala del Consiglio; il suo uso è costante nel tempo e caratterizza in modo inequivocabile il nostro stemma.

Viste le considerazioni finora fatte sugli elementi dello stemma, la scelta compiuta dal Consiglio Comunale corrisponde alla seguente descrizione (blasonatura): “di rosso, al leone d'oro, linguato e allumato di rosso, coronato con corona alla antica di tre punte visibili, d'oro, esso leone tenente con le zampe anteriori e posteriore destra, il ramoscello di verde, fogliato di diciotto dello stesso, convesso verso il fianco destro; il tutto accompagnato dalla mezzaluna montante d'oro, posta nel canton destro del capo. Ornamenti esteriori di Città”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La definizione dello stemma comunale è attualmente demandata allo Statuto dall'art.6, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il regolamento sull'Araldica Civica prevede che i Comuni debbano poi chiederne la concessione al Presidente della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Ufficio Onorificenze e Araldica, deliberando in Consiglio Comunale l'assetto araldico e la volontà di ottenere il decreto di concessione dello stemma e del gonfalone.

Il Comune di Pienza, nella seduta del 30 gennaio 2004 ha modificato lo Statuto inserendo nell'art. 5 la descrizione dello stemma e del gonfalone, demandando alla Giunta la stesura di un apposito regolamento che ne disciplini l'uso. E' stata altresì approvata la bozza del disegno dello stemma ufficiale che si ispira allo stemma dell'affresco del XV secolo (vedi pag. 61).

La Giunta ha approvato il regolamento in data 28 febbraio 2004 (vedi Appendice E). Il Decreto di concessione è ancora in fase di approvazione.



46



47



48



39. Fronda nello stemma in travertino sulla facciata del Palazzo Comunale.

40. Fronda nello stemma dipinto all'ingresso del Palazzo Comunale.

41. Fronda nello stemma miniato da Paoletti nel 1862.

42. Fronda nello stemma dell'affresco quattrocentesco della Sala Consiliare.

43. Fronda nello stemma dipinto nella Sala del Consiglio.

44. Fronda nello stemma del Manoscritto 475 risalente al 1693.

45. Lo stemma papale sulla facciata del Duomo di Pienza con le mezzelune della famiglia Piccolomini.

46. La luna dello stemma dipinto nella Sala del Consiglio.

47. La luna dello stemma del Manoscritto 475 risalente al 1693.

48. La luna del disegno inviato nel 1860 al Cavalier Passerini.

APPENDICE

A «I Comuni, ai tempi del feudalesimo, non possedevano stemmi, ma rendendosi indipendenti, già con il XII secolo, assunsero uno stemma, concesso di norma dall'imperatore o dal vescovo. Nel tempo, oltre che i Comuni, assunsero degli stemmi anche le Contrade, le Corporazioni, le Fondazioni e le Opere Pie.

Lo stemma civico, di conseguenza, non è altro che un simbolo rappresentato graficamente, che raffigura la dignità, l'onore, la personalità di un Comune, di una Provincia, di una Regione, considerati nella loro qualità di Enti giuridici pubblici, con la conseguenza che il diritto allo stemma civico spetta al Comune, alla Provincia, alla Regione come Ente, e non già ai singoli cittadini che di tali comunità ne fanno parte, risultando elementare la distinzione fra la personalità giuridica degli Enti collettivi e quella dei singoli componenti. [...]

Dal XII secolo, sino ai nostri giorni, lo stemma civico, che serve per distinguere i Comuni, le Province e gli altri enti territoriali tra di loro, venne usato sia nella forma originaria sia con le modifiche causate da rivolgimenti politici o da successive sovrane concessioni.

Nel XIX secolo, invece, molti Comuni, che risultavano sprovvisti di stemmi civici, adottarono uno stemma, talvolta senza la prescritta autorizzazione dell'autorità governativa.

Con la creazione della Consulta Araldica del Regno d'Italia, nel 1869, invece, si cercò subito di disciplinare la materia, affermando, tra l'altro, il principio che solo tale Istituto aveva la facoltà di istruire le pratiche araldiche e di fornire i conseguenti pareri, prima dell'emanazione dei decreti reali e delle conseguenti Regie Lettere Patenti di concessione dello stemma.

Con il R.D. 5 luglio 1896, n. 314, si istituì, invece, il "Libro Araldico degli Enti Morali" dove vengono riportati tutti i decreti concessivi di stemmi, gonfaloni, sigilli e bandiere ad enti territoriali e morali.

Gli enti territoriali si identificano nelle Regioni, Province, Città e Comuni, mentre quelli morali riguardano le Fondazioni, Università, Banche, Opere Pie, Ospedali e Corpi militari

Ai giorni nostri la materia trova la propria disciplina nell'Ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con il R. D. 7 giugno 1943, n. 651 e nel Regolamento per la Consulta Araldica, reso esecutivo con il R. D. 7 giugno 1943, n. 652, mentre l'istruttoria per la concessione degli stemmi civici e la stesura dei Decreti Presidente della Repubblica concessivi dello stemma, compete all'Ufficio Araldico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri». G. Aldrighetti. L'Araldica e il Leone di San Marco. Marsilio Editori. 2002.

Sull'araldica civica si legga anche il saggio di Luigi Borgia *"Introduzione allo studio dell'araldica civica italiana con particolare riferimento alla Toscana"* in *"Gli Stemmi dei Comuni Toscani al 1860"*, volume a cura di Gian Piero Pagnini, Edizioni Polistampa Firenze, Giunta Regionale Toscana, 1991.

B «Il problema fondamentale che subito si evidenzia a colui che affronta le discipline araldiche è quello della "capacità giuridica" a far uso di uno stemma, ossia l'idoneità ad essere soggetto del diritto a tale uso. Sono gli studiosi tedeschi quelli che hanno maggiormente approfondito questo argomento; tra di essi Lo Hauptmann ha proposto due categorie di soggetti "capaci" del diritto allo stemma: le famiglie (araldica gentilizia) e gli enti collettivi (araldica degli enti), tra questi ultimi, appunto, le città. L'obbiettivo di fregiarsi di una insegna araldica è sempre fondato su una situazione giuridica di diritto soggettivo e questo si acquista a "titolo originario" (jus proprium), conseguente ad un uso *ab immemorabili* dell'insegna o ad un concessione accordata

da un sovrano o da una dominante, o a “titolo derivativo” che, secondo il pensiero dello Hauptmann, sarebbe proprio degli enti collettivi, delle cariche e dignità, delle circoscrizioni amministrative, delle compagnie d'armi e così via. [...]

La “capacità giuridica” di fregiarsi di un'arma è connessa con lo status giuridico del portatore e, nell'araldica civica italiana, tale status si può identificare senz'altro con le caratteristiche di autonomia delle città comunali. Il particolare svolgimento della storia d'Italia ha fatto sì che la grande maggioranza delle sue città non fu assoggettata, come dicevamo, a vere e proprie dominazioni territoriali, ma fu, e si considerò sempre, dotato di autonomia, cioè di “libertà” e quindi pienamente capace di quella che il Duprè Theseider ha definito “dignità di stemma”. Luigi Borgia. Saggio sull'araldica civica in Stemmii dei Comuni Toscani al 1860. Volume a cura di Gian Piero Pagnini. Edizioni Polistampa Firenze. Giunta Regionale Toscana, 1991

C

«Per le Province, Città e Comuni, le corone vigenti figurano blasonate negli artt. 95, 96 e 97 del Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 652. [...] Per la corona di Città, l'art. 96 del Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 652, così prescrive: “è turrata, formata da un cerchio d'oro, aperto da otto pusterle (cinque visibili) riunite da due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero”. Preme anche ricordare che l'art. 32 del R. D. 7 giugno 1943, n. 651, prescrive che il titolo di Città può essere concesso ai Comuni ai quali non sia già stato riconosciuto, insigni per ricordi e monumenti storici o per l'attuale importanza, purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi ed in particolare modo alla pubblica assistenza.

Per la corona di Comune l'art. 97 del Regolamento per la Consulta Araldica, approvato con il R. D. 7 giugno 1943, n. 652, così prescrive: “è formata da un cerchio d'argento aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta aperta da sedici porte (nove visibili) ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d'argento e murato di nero». G. Aldrighetti. Op. Cit.

D

Pienza assunse al titolo di civitas da quando Pio II decretò l'istituzione del vescovato di Pienza e Montalcino il 15.02.1563, smembrando le diocesi di Arezzo, Chiusi e Grosseto. Di tale avvenimento ci da notizia direttamente il Pontefice nei suoi “Commentarii” nel Libro VII cap. V:

“Il borgo di Corsignano diventa città e prende il nome dal Pontefice e suo novello fondatore; è ornata di uno splendido duomo, ed innalzata a sede di un nuovo episcopato. In questo medesimo tempo Pio propose nel senato di promuovere il suo borgo nativo al rango di città; la proposta fu approvata con il generale e la nuova città fu chiamata Pienza invece di Corsignano. [...]”

La normativa del Regno d'Italia, riformata con il R.D. 07.06.1943 n. 651, all'art. 32 recitava “Il titolo di Città può essere concesso ai Comuni, ai quali non sia stato già riconosciuto, insigni per ricordi e monumenti storici o per attuale importanza, purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza. Tale articolo è stato abrogato dall'art. 274 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Attualmente la materia è disciplinata dall'art. 18 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.”

Regolamento per la disciplina dell'uso dello Stemma, del Logo e del Gonfalone del Comune di Pienza (delibera della G.C. n. 24 del 28 Febbraio 2004).

Art. 1. Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto Comunale, disciplina l'uso e la riproduzione dei segni distintivi del Comune di Pienza, che vengono nello stesso statuto così definite:

STEMMA - Scudo sannitico in campo rosso, leone rampante coronato in oro, fronda di verde, mezzaluna in oro, corona di città.

GONFALONE - Costituito da un drappo rosso, raffigurante lo stemma comunale racchiuso tra due fronde (alloro di verde con bacche d'oro e fronda di quercia di verde con ghiande in oro, legate con un nastro tricolore), il tutto sormontato dalla scritta "CITTÀ DI PIENZA" convessa verso l'alto in oro⁽¹⁾.

Art. 2. Stemma. Caratteristiche Tecniche

1. Lo Stemma ha le dimensioni ed i colori indicati nelle allegate NOTE TECNICHE, che esemplificano altresì il suo uso nelle varie forme e in combinazione con la scritta "Comune di Pienza" e con altri elementi quali il logo dell'U.N.E.S.C.O e il logo del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia.

Art. 3. Uso dello Stemma.

1. Lo Stemma è riprodotto in tutti i documenti emanati dall'Amministrazione Comunale secondo le norme grafiche di cui all'art. 2 ed è utilizzato dal Comune in tutte le iniziative istituzionali, culturali, promozionali e di comunicazione realizzate e ideate dallo stesso.

2. Lo Stemma contraddistingue altresì la partecipazione del Comune ad iniziative promosse ed attuate a qualsiasi titolo e forma con e da altri soggetti; in quest'ultimo caso l'uso dello stemma dovrà essere appositamente concesso dalla Giunta Comunale.

3. Lo Stemma costituisce altresì il Logo del Comune e può comparire, se modificato per effetti grafici particolari, solo previa approvazione dell'Amministrazione.

Art. 4. Concessione d'uso dello Stemma per i patrocini

1. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati alla riproduzione dello stemma nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

Art. 5. Uso dello stemma da parte di altri enti e organi pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica.

1. Gli Enti, gli organi, le aziende pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono, in via assolutamente eccezionale, essere autorizzati con deliberazione del Consiglio all'uso permanente dello Stemma del Comune di Pienza in abbinamento al proprio stemma, nel rispetto dei colori e delle forme indicate nelle note tecniche di cui all'art. 2.

Il Comune avrà comunque la facoltà di revocarne l'uso in qualsiasi momento, anche se lo stesso è entrato a far parte dell'immagine coordinata dell'ente concessionario.

Art. 6. Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune è conservato presso la sede istituzionale dello stesso.

2. Il Sindaco stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie valutandone la conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali, essenzialmente, il Comune è depositario.

4. Il Sindaco dispone altresì la partecipazione del Gonfalone nelle occasioni che il Consiglio Comunale stabilisca nel rispetto dei criteri di cui al 2° comma del presente articolo.

5. La Giunta Comunale disciplina l'organizzazione del Servizio di Gonfalone.

(1) Correzione intervenuta a seguito di chiarimenti intercorsi con l'Ufficio Onorificenze e Araldica con lettera del 15 marzo 2004.

BIBLIOGRAFIA

L. PASSERINI, *Le armi dei municipj toscani*, Firenze, 1864, in *Gli Stemmi dei Comuni Toscani al 1860*. Volume a cura di G.P. PIGNINI con una introduzione allo studio dell'araldica civica italiana, con particolare riferimento alla Toscana, di L. BORGIA, Firenze, Edizioni Polistampa, Giunta Regionale Toscana, 1991.

A. VERDIANI-BANDI, *I Castelli della Val d'Orcia e la Repubblica di Siena*, Siena, 1926.

AA.VV. *L'Archivio Comunale di Pienza*, Siena, Amministrazione Provinciale, 1991.

P. CAMMAROSANO, V. PASSERI, *Repertorio in AA. VV., I castelli del senese. Strutture fortificate nell'area senese-grossetana*, Siena, 1984.

AA.VV., *I Libri dei Leoni, La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1996.

E. CARLI, *Pienza, la Città di Pio II*, Roma, Editalia, 1966.

G.B. MANNUCCI, *Pienza, arte e storia, II edizione*, Pienza, Tip. La Rinascente, 1927.

J. PIEPER, *Pienza, il progetto di una visione umanistica del mondo*, Stoccarda/Londra, Edition Axel Menges, 2000.

G.A. PECCI, *Memorie storiche, politiche, civili e naturali delle città, terre e castella che sono state suddite della città di Siena*, prima stesura 1761, Archivio di Stato di Siena, Mss D67.

M. GABELLI, *La Toscana e i suoi comuni. Storia territorio popolazione e gonfaloni delle libere comunità toscane*, Firenze, Regione Toscana - Giunta Regionale, 1980.

G. ALDRIGHETTI, *L'Araldica e il Leone di San Marco*, Marsilio Editori, 2002.

F. DI MONTAUTO, *Manuale di Araldica*, Firenze, Edizioni Polistampa, 1999.

LE NORME TECNICHE PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA


a cura di Umberto Bindi



LO STEMMA ARALDICO

Il Consiglio Comunale ha approvato il disegno dello stemma ufficiale nella seduta del 30 gennaio 2004, prendendo spunto da quello presente nell'affresco del XV secolo della Sala Consiliare.

Qui sotto sono riprodotti il dipinto di partenza, gli elementi che compongono lo stemma e la versione definitiva, nella quale lo scudo gotico è stato sostituito da quello "sannitico" previsto dalla normativa nazionale. La corona è quella di "città" che il Comune di Pienza può utilizzare grazie allo status conferitogli da Pio II.



NORME TECNICHE

Le indicazioni che seguono intendono fornire uno strumento tecnico per tutti coloro che, all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale, dovranno utilizzare lo stemma.

Vengono pertanto indicate le varie caratteristiche relative ai riempimenti, al dimensionamento, al rapporto con il testo e alle varie applicazioni (logo per carta intestata, buste, depliant, manifesti ecc.)

1.0 - LE DIMENSIONI

1.1- PROPORZIONI



Si forniscono le dimensioni con riferimento all'unità di misura fissata. Considerata **U** l'unità (ad esempio 1 cm) si avrà: altezza scudo 9 **U** (9 cm), larghezza scudo 7 **U** (7 cm), altezza corona 5 **U** (5 cm), ecc.

1.2 - SPESSORE DEL TRATTO

Il tratto che definisce i vari elementi costitutivi dello stemma dovrà risultare proporzionato alla scala di rappresentazione. Nei casi in cui lo stemma verrà riprodotto con una altezza totale (cioè comprensiva di corona) inferiore ai cm 3.00, lo spessore del segno dovrà essere impostato a "filetto"; risulta evidente che il tratto aumenterà all'aumentare delle dimensioni dello stemma.

2.0 - IL CARATTERE

Città di Pienza

Città di Pienza

Città di Pienza

Il carattere individuato per la scritta sottostante lo stemma comunale è il TIMES NEW ROMAN. Il testo dovrà essere scritto in minuscolo, con iniziali maiuscole ed in stile "normale" ossia ne' in **grassetto** ne' in *corsivo*.

Il colore della scritta è il **NERO 100%**, sia nei testi a quattro colori che nelle stampe in toni di grigio e in nero. Se la stampa è eseguita in colorazioni che escludono il nero, la scritta dovrà comparire al 100% della tinta scelta.

3.0 - LA RELAZIONE CON IL TESTO




La scritta andrà posizionata sotto lo stemma, ad una distanza di 0,8 Unità; i due elementi dovranno essere **centrati**. Di norma la scritta e lo stemma dovranno assumere dimensioni e posizioni tali da essere circoscritti in un quadrato.

Per particolari esigenze (per esempio nella carta intestata) è ammessa una diversa proporzione tra scritta e stemma (Vedi paragrafo 5.1).

4.0 - I RIEMPIMENTI

4.1 - MONOCROMATICO



Questa tipologia grafica dovrà essere usata ogni qual volta la stampa avviene ad un solo colore, senza possibilità di gradazioni (ad esempio nella stampa tipografica, nelle stampe "a caldo" con lamine dorate o argentate, nei timbri ecc.) e nei documenti la cui riproduzione avverrà a mezzo di fotocopiatrice. In quest'ultimo caso infatti, si potrebbero facilmente perdere le gradazioni di grigio con una conseguente perdita di leggibilità dello stemma.

4.2 - MONOCROMATICO (variante con righettatura)



Nella convenzione grafica dell'araldica la righettatura verticale di sfondo simboleggia il colore rosso.

4.3 - SCALA DI GRIGI




Stemma toni di grigio su fondo chiaro



Stemma toni di grigio su fondo scuro

Viene indicata, per ogni elemento, la percentuale di colore che ne compone il riempimento. I contorni sono sempre al 100%. Le percentuali sono valide anche con eventuali altre tinte usate al posto del nero.



4.4 - QUADRICROMIA



Lo stemma viene riprodotto con i singoli elementi separati e nel suo insieme. Dei colori è indicata la composizione in quadricromia (metodo CMYK).



Stemma a colori su fondo chiaro



Stemma a colori su fondo scuro



C 00 M 20 Y 95 K 00



C 00 M 30 Y 95 K 05



C 00 M 100 Y 100 K 10



C 80 M 10 Y 100 K 10



Contorno Nero 100%


5.0 - L'USO NEI DOCUMENTI UFFICIALI

5.1 - LA CARTA INTESTATA

La carta intestata rappresenta il più diffuso mezzo di comunicazione del Comune e pertanto l'esatta identificazione dei suoi elementi assume una particolare importanza.

Per il Comune di Pienza, oltre allo stemma comunale, dovranno comparire sia il logo del Parco della Val d'Orcia che il logo dell'UNESCO, del cui patrimonio culturale Pienza fa parte.

Se stampato o riprodotto con stampanti laser o fotocopiatrici: **STEMMA** ad un colore rigato (paragrafo 4.2); se realizzato in tipografia: **STEMMA** a colori (paragrafo 4.4) o in scala di grigi (paragrafo 4.3).




5.2 - LE BUSTE

Le buste dovranno contenere lo stemma comunale con l'intero indirizzo, affiancato sul lato destro dello stemma (allineamento del testo a bandiera sinistra).

Il tutto posizionato in alto a sinistra. Il principio si applica per tutti i formati di busta, ingrandendo le immagini e i caratteri del testo per le buste di dimensioni maggiori.


Stemma a colori (paragrafo 4.4) o in scala di grigi (paragrafo 4.3).



5.3 - LE CARTELLE

Se stampato o riprodotto con stampanti laser o fotocopiatrici: **STEMMA** ad un colore rigato(paragrafo 4.2); se realizzato in tipografia: **STEMMA** a colori (paragrafo 4.4) o in scala di grigi (paragrafo 4.3).

Le cartelle portadocumenti dovranno essere impaginate come la carta intestata; le dimensioni dei testi e dei marchi saranno ridimensionati alla grandezza delle cartelle.



6.0 - ALTRI IMPIEGHI



Questo stemma, per la ricchezza dei dettagli che lo definiscono, sarà impiegato per riproduzioni monocromatiche con altezza totale superiore a 10 cm (adesivi per autovetture, cartellonistica stradale, manifesti di grandi dimensioni ecc.)



INDICE ANALITICO

PRESENTAZIONE

Marco Del Ciondolo, Sindaco del Comune di Pienza.....pag. 5

LO STATUTO DEL COMUNE DI PIENZA

Introduzione dell'Avv. Elena Pesenti, Difensore Civicopag. 9

Testo dello Statuto» 11

LO STEMMA ARALDICO

Ricerca storica di Umberto Bindi

Introduzionepag. 43

Ricerche storiche.....» 44

Definizione dello stemma comunale.....» 49

Riferimenti normativi.....» 53

Appendice» 55

Bibliografia.....» 58

LE NORME TECNICHE PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA

A cura di Umberto Bindi

Lo stemma araldico.....pag. 61

Le dimensioni» 62

Il carattere» 63

La relazione con il testo.....» 63

I riempimenti.....» 64

L'uso nei documenti ufficiali.....» 67

Altri impieghi.....» 70

